SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 144° — Numero 13

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 17 gennaio 2003 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si informano gli abbonati che si sta predisponendo l'invio dei bollettini di conto corrente postale «premarcati» per il rinnovo degli abbonamenti 2003 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo, si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al numero 06-85082520.

SOMMARIO

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 31 ottobre 2002. Situazione del bilancio dello Stato.

03A00447

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 22 novembre 2002, n. 299.

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, che disciplina le modalità ed i criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'articolo 45, comma 1, della legge 19 maggio 1986, n. 224, che prevede che con decreto del Ministro della difesa, sentite le competenti Commissioni parlamentari, siano stabilite le modalità applicative delle disposizioni di cui agli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti la procedura e i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate, prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni;

Visto il decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, adottato in attuazione della predetta disposizione;

Visto l'articolo 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, come modificato dall'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante disposizioni in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente la riforma strutturale delle Forze armate;

Visti la legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, in materia di ristrutturazione dei vertici militari;

Udito il parere del Consiglio superiore delle Forze armate;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2002;

Sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 ottobre 2002;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, la parola «tre» è sostituita dalla parola «quattro».

Art. 2.

1. Al comma 1 dell'articolo 9 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, dopo le parole «incarichi di particolare responsabilità» sono inserite le seguenti: «ivi compresi quelli a carattere interforze ed internazionali».

Art. 3.

1. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, è sostituito dal seguente:

«2. Nella valutazione degli ufficiali superiori e generali e gradi corrispondenti particolare rilevanza deve essere attribuita agli incarichi che richiedono spiccate capacità professionali e che comportano gradi di autonomia e responsabilità elevati.».

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 11 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, è inserito il seguente:

«Art. 11-*bis* *(Attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore)*. — 1. La valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione, deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in particolare: gli incarichi espletati durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l'esperienza acquisita ed i risultati conseguiti; specifiche attitudini e versatilità evidenziate in relazione alle differenti situazioni di impiego.».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 22 novembre 2002

Il Ministro: MARTINO

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI
Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 2003
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 3

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note al titolo:

— Il titolo del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, è riportato nelle note alle premesse.

— Il testo degli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— La legge 19 maggio 1986, n. 224, recante «Norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza», è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 31 maggio 1986; si riporta il testo dell'art. 45, comma 1:

«1. Il Ministro della difesa, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le modalità applicative delle norme di cui agli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure ed i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate prevedendo criteri che evidenzino le motivazioni poste a base delle valutazioni.».

— Il decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571, recante «Regolamento concernente modalità e criteri applicativi delle norme contenute negli articoli 25 e 26 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, riguardanti le procedure e i punteggi per l'avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate», e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 3 gennaio 1994.

— La legge 12 novembre 1955, n. 1137, recante «Avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 7 dicembre 1955; si riporta il testo degli articoli 25 e 26 (come modificato dall'art. 10, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 1997):

«Art. 25. — La commissione superiore e la commissione ordinaria esprimono i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando anzitutto se l'ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. È giudicato dalla commissione idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore ai due terzi dei votanti.

Successivamente la commissione attribuisce a ciascuno degli ufficiali da essa giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta e, in base al punto attribuito, compila una graduatoria di merito di detti ufficiali, dando a parità di punti, precedenza al più anziano in ruolo.

Gli ufficiali che hanno riportato giudizio di non idoneità sono iscritti dalla commissione in un elenco in ordine di ruolo.

Art. 26. — Il punto di merito di cui al secondo comma dell'art. 25 è attribuito dalla commissione con l'osservanza delle norme che seguono.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado non superiore a colonnello o corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta per ciascun complesso di elementi di cui alle seguenti lettere:

a) qualità morali, di carattere e fisiche;

b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comando o delle attribuzioni specifiche, qualora richiesti dalla presente legge ai fini dell'avanzamento al servizio prestato presso reparti o in imbarco;

c) doti intellettuali e di cultura con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami, esperimenti;

d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'amministrazione.

Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* sono divise per il numero dei votanti, e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra di loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per quattro, calcolando il quoziente, al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.

Quando il giudizio riguardi ufficiali aventi grado di generale di divisione o di brigata o ufficiali di grado corrispondente, ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati nelle precedenti lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* considerati nel loro insieme; la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione.».

— Il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante «Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, comma 1, lettere *a)*, *d)* e *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 5 gennaio 1998.

— La legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 1997.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999, n. 556, recante «Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2000.

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 12 novembre 1988; si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento" sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*».

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571 (vedi nota alle premesse), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 7 *(Categorie di requisiti. Punteggi relativi. Valutazione di sintesi)*. — 1. I punteggi di merito attribuiti in ordine alle *quattro* categorie di requisiti previste dall'art. 26 della citata legge n. 1137/1955 devono costituire per ciascuna di esse l'espressione di una valutazione di sintesi da parte di ciascun componente della commissione e non la somma di punteggi parziali assegnati per ogni elemento nell'ambito della categoria medesima.

2. La predetta valutazione globale, da riferire sempre alla particolare fisionomia del ruolo, cui l'ufficiale valutando appartiene ed al grado superiore da conseguire, non può comunque prescindere dai criteri e dagli elementi di giudizio riportati negli articoli successivi.

Nota all'art. 2:

— Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571 (vedi nota alle premesse), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 9 *(Qualità professionali).* — 1. La valutazione delle qualità professionali, dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: benemerenze di guerra e di pace; incarichi di comando o attribuzioni specifiche o servizi prestati presso i reparti o in imbarco; incarichi di particolare responsabilità *ivi compresi quelli a carattere interforze ed internazionali*; incarico attuale; specifiche attitudini e versatilità dimostrate in relazione al ruolo di appartenenza ed alle differenti situazioni d'impiego; encomi, elogi o punizioni, con particolare riguardo alle relative motivazioni.

2. Adeguata considerazione deve essere riconosciuta alla motivazione al lavoro che, completando le qualità professionali, è l'espressione dell'interesse diretto agli obiettivi organizzativi e della conseguente partecipazione con senso del dovere, della responsabilità, della disciplina, nonché con spirito di abnegazione e di sacrificio».

Nota all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 10 del decreto ministeriale 2 novembre 1993, n. 571 (vedi nota alle premesse), come modificato dal decreto qui pubblicato:

«Art. 10 *(Rilevanza degli incarichi).* — 1. Ferma restando la preminenza degli incarichi validi ai fini dei periodi di comando e delle attribuzioni specifiche, costituisce oggetto di valutazione l'assolvimento di altri incarichi eventualmente conferiti.

2. *Nella valutazione degli ufficiali superiori e generali e gradi corrispondenti particolare rilevanza deve essere attribuita agli incarichi che richiedono spiccate capacità professionali e che comportano gradi di autonomia e responsabilità elevati.*

3. La rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto.».

03G0004

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2003.

Proroga e dichiarazione dello stato di emergenza rispettivamente nel territorio del comune di Lipari, e nelle aree marine interessate.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 giugno 2002 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio del comune di Lipari;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2002 con il quale è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza sino al 31 dicembre 2002 in ragione del perdurare del rischio vulcanico in una estensione territoriale di ampia dimensione;

Considerato che le infrastrutture ed i servizi presenti sul territorio del comune di Lipari, nell'arcipelago delle Eolie, necessitano ancora di ulteriori iniziative ed interventi straordinari che consentano di fronteggiare adeguatamente i rischi derivanti dalla natura vulcanica e dalla particolare collocazione geografica delle isole costituenti il comune in parola;

Considerato, altresì, che sono tuttora in corso gli interventi predisposti dal commissario delegato finalizzati a realizzare l'adeguamento delle infrastrutture;

Considerato, inoltre, che in tale ambito geografico è stata registrata una esalazione anomala di gas nell'area compresa tra gli isolotti di Liscabianca, Bottero, Liscanera e Dattilo in prossimità dell'isola di Panarea nel medesimo arcipelago delle Eolie, che costituisce oggetto di valutazione della commissione grandi rischi, la quale ha espresso l'avviso dell'assoluta necessità di intensificare l'attività di indagine, di controllo e di monitoraggio dell'area al fine di definire la natura del fenomeno, per l'adozione delle conseguenti, indispensabili iniziative di carattere straordinario;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato e deliberato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza rispettivamente nel territorio del comune di Lipari, e nelle prospicienti aree marine interessate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A00376

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2003.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della città di Roma e provincia e nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 19 febbraio 1999, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-ambientale e di protezione civile;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 15 dicembre 2000 e 14 gennaio 2002, con cui è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2002, lo stato di emergenza nel territorio della città di Roma e provincia in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 2002, con il quale è stato dichiarato, lo stato di emergenza nel territorio delle province di Frosinone, Latina, Rieti e Viterbo in ordine alla situazione di crisi socio-economico-ambientale nel settore dei rifiuti urbani, speciali e speciali pericolosi;

Vista la nota del presidente della giunta regionale del Lazio in data 20 dicembre 2002, con la quale, viene chiesta la proroga dello stato di emergenza;

Considerato che il commissario delegato-presidente della regione Lazio per garantire una razionale organizzazione del servizio integrato di smaltimento e di recupero dei rifiuti in tutto il territorio regionale sta provvedendo ad individuare nuovi siti idonei alla localizzazione di nuovi impianti;

Considerato che la predetta situazione di emergenza persiste e che si rende necessario proseguire e completare i provvedimenti straordinari ed urgenti posti in atto;

Ritenuta la necessità di attuare con continuità gli interventi di carattere straordinario posti in essere dal presidente della regione Lazio - commissario delegato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e sulla base delle motivazioni di cui in premessa, è prorogato lo stato di emergenza nella regione Lazio fino al 31 dicembre 2003.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A00377

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2003.

Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni di emergenza derivanti da calamità naturali conseguenti agli eventi sismici verificatisi nella provincia di Roma in data 11 marzo 2000.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 28 giugno 2002, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine a situazioni di emergenza derivanti da calamità naturali conseguenti ad eventi sismici verificatisi nella provincia di Roma in data 11 marzo 2000;

Vista la richiesta dell'assessore all'ambiente della regione Lazio, di cui alla nota in data 18 dicembre 2002;

Considerato che sono tuttora in corso nei comuni interessati dal sisma dell'11 marzo 2000 gli interventi predisposti per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture, degli edifici pubblici nonché degli edifici di culto, necessari per conseguire il ritorno alle normali condizioni di vita e la ripresa delle attività produttive;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza in relazione agli eventi sismici verificatisi nella provincia di Roma in data 11 marzo 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A00378

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2003.

Proroga dello stato di emergenza in ordine agli eventi meteorologici che hanno dato luogo a fenomeni alluvionali con conseguenti dissesti idrogeologici in alcuni comuni della provincia di Cagliari nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 15 novembre 1999, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi meteorologici che hanno dato luogo a fenomeni alluvionali con conseguenti dissesti idrogeologici in alcuni comuni della provincia di Cagliari nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 22 dicembre 2000, con cui è stato prorogato il predetto stato di emergenza fino al 31 dicembre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° febbraio 2002, con cui lo stato di emergenza è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2002;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Vista la nota del 23 dicembre 2002, con cui il Presidente della regione autonoma della Sardegna, commissario delegato per gli eventi alluvionali in Sardegna, ha richiesto la proroga dello stato di emergenza per il completamento degli interventi avviati per il superamento dell'emergenza e non ancora ultimati;

Considerato quindi che la predetta situazione emergenziale permane, e risulta pertanto necessario consentire la prosecuzione degli interventi di carattere straordinario;

Acquisita l'intesa con la regione autonoma della Sardegna;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;

Decreta:

Per quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, è prorogato fino al 31 dicembre 2003 lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Cagliari colpito dagli eventi alluvionali verificatisi nel periodo dal 12 al 13 novembre 1999.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A00379

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 gennaio 2003.

Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Crotone colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso del mese di ottobre 1996.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2002, n. 401;

Visto l'art. 107, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* in data 11 e 18 ottobre 1996 concernenti la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Crotone colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali del mese di ottobre 1996;

Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri *pro-tempore* del 23 dicembre 1997, del 23 dicembre 1998, del 18 dicembre 1999, del 16 giugno 2000, del 14 gennaio 2002 e del 28 giugno 2002 con i quali è stata disposta la proroga del sopra citato stato di emergenza sino al 31 dicembre 2002;

Vista la richiesta del commissario delegato agli interventi di emergenza in Calabria di cui alla nota in data 9 dicembre 2002, con la quale si rappresenta l'esigenza di prorogare lo stato di emergenza in quanto l'attuazione degli interventi infrastrutturali previsti nel piano ha comportato continue difficoltà di ordine tecnico ed amministrativo, non dipendenti dall'operato commissariale, che hanno impedito la tempestiva esecuzione dei lavori;

Visto, inoltre, che alcuni degli interventi finalizzati alla messa in sicurezza della città di Crotone sono ancora in corso di attuazione;

Tenuto conto della condivisibilità delle motivazioni addotte dal commissario delegato, e ravvisandosi la necessità di eliminare il pericolo incombente di esondazione dei torrenti Esaro e Passovecchio;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 10 gennaio 2003;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto in premessa, è prorogato, fino al 31 dicembre 2003, lo stato di emergenza nel territorio della provincia di Crotone, colpito dalle avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali verificatisi nel corso del mese di ottobre 1996.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2003

Il Presidente: BERLUSCONI

03A00380

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 19 dicembre 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° febbraio 2013, settima e ottava tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 29 luglio, 23 settembre e 28 ottobre 2002 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime sei tranches dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° febbraio 2013;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una settima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una settima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 4,75%, con godimento 1° agosto 2002 e scadenza 1° febbraio 2013, fino all'importo massimo di nominali 2.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 29 luglio 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 29 luglio 2002.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca centrale europea e su di essi, come previsto dall'art. 3, ultimo comma, del decreto ministeriale 29 luglio 2002, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 29 luglio 2002, entro le ore 11 del giorno 30 dicembre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 29 luglio 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della settima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 29 luglio 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 dicembre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. decennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centocinquantaquattro giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 2003 al 2013, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2013, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 29 luglio 2002, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

03A00362

DECRETO 19 dicembre 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2002 e scadenza 15 settembre 2005, undicesima e dodicesima tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite

annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ecu o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 10 e 23 settembre, 15 e 28 ottobre, 11 novembre 2002, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dieci tranches dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2002 e scadenza 15 settembre 2005;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una undicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della legge 7 agosto 1982, n. 526, è disposta l'emissione di una undicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 15 settembre 2002 e scadenza 15 settembre 2005, fino all'importo massimo di nominali 1.500 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 10 settembre 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 10 settembre 2002.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 6 e 7 del citato decreto ministeriale del 10 settembre 2002, entro le ore 11 del giorno 30 dicembre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 8, 9 e 10 del medesimo decreto del 10 settembre 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo avrà inizio il collocamento della dodicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della undicesima tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 11 e 12 del citato decreto del 10 settembre 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 dicembre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei buoni del Tesoro poliennali triennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per centonove giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni dal 2003 al 2005, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2005, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 5 del citato decreto del 10 settembre 2002, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

03A00363

DECRETO 19 dicembre 2002.

Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro, con godimento 1° ottobre 2002 e scadenza 1° ottobre 2009, quinta e sesta tranche.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119 (legge finanziaria 1981), e successive modificazioni, in virtù del quale il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente stabilito, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed in particolare le disposizioni del titolo V, riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;

Vista la legge 28 dicembre 2001, n. 449, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2002 e del bilancio pluriennale per il triennio 2002-2004;

Considerato che l'importo dell'emissione di cui al presente decreto rientra nel limite che verrà stabilito dalla legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003, a norma dell'art. 2, comma 9, della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visti i propri decreti in data 28 ottobre e 27 novembre 2002 con i quali è stata disposta l'emissione delle prime quattro tranches dei certificati di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° ottobre 2002 e scadenza 1° ottobre 2009;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quinta tranche dei suddetti certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta l'emissione di una quinta tranche dei certificati

di credito del Tesoro al portatore, con godimento 1° ottobre 2002 e scadenza 1° ottobre 2009, fino all'importo massimo di nominali 3.000 milioni di euro, di cui al decreto ministeriale del 28 ottobre 2002, citato nelle premesse, recante l'emissione delle prime due tranches dei certificati stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto ministeriale 28 ottobre 2002.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui al primo comma del precedente art. 1, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto ministeriale del 28 ottobre 2002, entro le ore 11 del giorno 30 dicembre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11, 12 e 13 del medesimo decreto del 28 ottobre 2002. Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente art. 2, avrà inizio il collocamento della sesta tranche dei certificati, per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della quinta tranche con almeno una richiesta effettuata ad un prezzo non inferiore al «prezzo di esclusione». La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 14 e 15 del citato decreto del 28 ottobre 2002, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 17 del giorno 30 dicembre 2002.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei certificati di credito del Tesoro settennali, ivi compresa quella di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 2 gennaio 2003, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per novantatre giorni.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire in via automatica detti regolamenti nella procedura giornaliera «Liquidazione titoli», con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 2 gennaio 2003.

A fronte di tali versamenti, la sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 4 (unità previsionale di base 6.4.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità previsionale di base 6.2.6), per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2003 al 2009, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2009, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente ai capitoli 2216 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9537 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 28 ottobre 2002, sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2003, corrispondente al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato all'Ufficio centrale del bilancio presso l'ex Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2002

Il Ministro: TREMONTI

03A00364

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 novembre 2002.

Integrazione delle tabelle allegate al decreto del Ministro della salute e del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2002, recante «Individuazione del personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti».

IL MINISTRO DELLA SALUTE
E
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER LA FUZIONE PUBBLICA
E CON
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

Visto il decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante norme per il «Riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'art. 5 della legge 30 novembre 1998, n. 419»;

Visto, in particolare, l'art. 6, comma 1, del predetto decreto legislativo, il quale prevede che con uno o più decreti del Ministro della sanità e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, è individuato il personale operante negli istituti penitenziari da trasferire al Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Ministro della salute e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 2002, supplemento ordinario, con cui, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 19 gennaio 1999, n. 230, è stato individuato il personale operante negli Istituti penitenziari, nei settori della prevenzione e dell'assistenza ai detenuti tossicodipendenti nei profili professionali di medico, di psicologo e di infermiere addetti al presidio delle tossicodipendenze e sono stati trasferiti al Servizio sanitario nazionale i relativi rapporti convenzionali secondo quanto specificatamente indicato nelle tabelle allegate al citato decreto interministeriale del 10 aprile 2002;

Considerata la necessità di ottemperare al giudicato del Consiglio di Stato di cui alle ordinanze del 5 aprile 2002, n. 1257/2002 e 7 maggio 2002, n. 1666/2002 con cui sono stati respinti gli appelli del Ministero della giustizia avverso i ricorsi proposti dagli psicologi dott. Gilberto Terracina e dalla dott.ssa Silvia Corazzi, in servizio presso la III Casa circondariale di Roma Rebibbia, per mancata inclusione nelle tabelle allegate al decreto interministeriale 10 aprile 2002;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere alla iscrizione dei nominativi dei due psicologi dott. Gilberto Terracina e dott.ssa Silvia Corazzi, nella tabella del profilo professionale degli psicologi relativa alla regione Lazio - sede penitenziaria III Casa circondariale di Roma Rebibbia - allegata al decreto interministeriale 10 aprile 2002;

Decretano:

Art. 1.

1. In ottemperanza alle ordinanze del Consiglio di Stato del 5 aprile 2002, n. 1257/2002 e 7 maggio 2002, n. 1666/2002, la tabella del profilo professionale degli psicologi che operano nel settore della prevenzione e della assistenza di detenuti e internati tossicodipendenti con rapporto di tipo convenzionale relativa alla regione Lazio allegata al decreto interministeriale 10 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 agosto 2002, supplemento ordinario, è sostituita dalla tabella allegata al presente decreto del quale fa parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 novembre 2002

Il Ministro della salute
SIRCHIA

Il Ministro della giustizia
CASTELLI

Il Ministro per la funzione pubblica
FRATTINI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
TREMONTI

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Sanità, foglio n. 388

ALLEGATO

REGIONE LAZIO

PSICOLOGI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA PREVENZIONE E DELLA ASSISTENZA CON RAPPORTO DI TIPO CONVENZIONALE AL 1° GENNAIO 2000

ISTITUTO	MONTE ORE ANNUO AUTORIZZATO	SPESA PRESUNTA (lire 30.300/h)	NUMERO CONVENZ.	NUMERO UNITÀ
C.C. Cassino	360	10.908.000	1	1
C.C. Civitavecchia N.C.	720	21.816.000	1	1
C.C. Frosinone	360	10.908.000	1	1
C.C. Latina	360	10.908.000	1	1
C.R. Paliano	0	0	0	0
C.C. Rieti	0	0	0	0
C.C.F. Roma Rebibbia	1080	32.724.000	1 1	1 1
C.R. Roma Rebibbia	720	21.816.000	1	1
C.C. Roma N.C. Rebibbia	6708	203.252.400	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3° C.C. Roma Rebibbia	756	22.906.800	1 1 1	1 1 1
C.C. Roma Regina Coeli	5688	172.346.400	1 1 1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1 1 1
C.C. Velletri	360	10.908.000	1	1
C.C. Viterbo	360	10.908.000	1	1
TOTALE	17.472	529.401.600	32	32

REGIONE LAZIO

PRESIDI PER DETENUTI ED INTERNATI TOSSICODIPENDENTI

Medici

Istituto	Nominativo del personale addetto
C.C. Cassino	Candice Giuseppe Gaetano Gabriele
C.C. Civitavecchia N.C.	Rocchi Patrizia
C.C. Frosinone	Apponi Franco
C.C. Latina	Pianese Giuseppe Sinnona Nicola
C.R. Paliano	*vedi nota*
C.C. Rieti	Feliziani Alessandro
C.C.F. Roma	Folgori Filippo
C.R. Roma	Cosimati Augusto
C.C. Roma N.C.	Samà Nicola
C.C. Roma Regina Coeli	Bussi Fabrizio De Michetti Fausto Livoli Donatella Fagetti Roberto Romitelli Fabio Sirianni Michele
C.C. Velletri	Converti Nicola De Mei Carlo
C.C. Viterbo	Guastini Luigi

Infermieri

Istituto	Nominativo del personale addetto
C.C. Cassino	Di Felice Giovanni
C.C. Civitavecchia N.C.	*vedi nota*
C.C. Frosinone	Giacomo Palombi
C.C. Latina	*vedi nota*
C.R. Paliano	*vedi nota*
C.C. Rieti	Campogiani Fabio
C.C. Roma	*vedi nota*
C.R. Roma	*vedi nota*
C.C. Roma N.C.	Misuraca Giovanna Piras Simona
C.C. Roma Regina Coeli	Ferrazza Luciano Casadei Eleonora
C.C. Velletri	Mancini Luca
C.C. Viterbo	*vedi nota*

Psicologi

Istituto	Nominativo del personale addetto
C.C. Cassino	D'Ottavi A. Maria
C.C. Civitavecchia NC.	Di Biagio Massimo
C.C. Frosinone	Zompi Gerarda
C.C. Latina	Dell'Orbo M. Carla
C.R. Paliano	*vedi nota*
C.C. Rieti	*vedi nota*
C.C.F. Roma Rebibbia	Castellano Mirella Canzoneri M. Rosalia
C.R. Roma Rebibbia	Renna Concetta
C.C. Roma N.C. Rebibbia	Altieri M. Grazia Corvino Antonietta Farese Daniela Guglielmi Giuseppina Li Pira M. Nunzia Moriconi Alessandra Pasquin Valerio Saulino Vincenzo Teresi Daniela Vaudo Claudine Taddeo A. Augusta
3° C.C. Roma Rebibbia	Vitolo Sandra Corazzi Cinzia Terracina Gilberto
C.C. Roma Regina Coeli	Appia Simonetta Ambrosini Patrizia Biggio Gianluca De Maio Rosetta Santin Giuseppina Tiburzio A. Maria Rossi Silvio Ursini M.Rosaria Pase Daniela
C.C. Velletri	Conte Alfonso
C.C. Viterbo	Di Salle Anna

Medici:

Presso la C.R. di Paliano non risulta istituito presidio medico per tossicodipendenti.

Infermieri:

Presso la C.R. di Paliano non risulta istituito presidio infermieristico per tossicodipendenti. Nella C.C. di Civitavecchia N.C., C.C. Latina, C.C.F. Roma Rebibbia, C.R. Roma Rebibbia, C.C. Viterbo non compaiono nominativi di unità infermieristiche in convenzione per il presidio tossicodipendenti, in quanto, di norma, l'infermiere addetto a tale servizio per un numero di ore pari a quello previsto per il medico, svolge la propria attività anche nel servizio generale sanitario infermieristico dell'Istituto. Pertanto in questo caso vi è in atto un'unica convenzione con la direzione che può comprendere entrambi i servizi.

Psicologi:

Presso la C.R. di Paliano non risulta istituito presidio psicologico. Presso la C.C. di Rieti non risultano presenze di psicologi.

03A00359

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 19 novembre 2002.

Sostituzione di un componente supplente della commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Reggio Calabria, in rappresentanza dei lavoratori e su designazione dell'organizzazione sindacale C.G.I.L.

IL DIRIGENTE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI REGGIO CALABRIA

Visto l'art. 14 della legge 8 agosto 1972, n. 457;

Visto il proprio decreto n. 02/99 del 10 marzo 1999, di costituzione della commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Reggio Calabria e quello successivo n. 25/99 del 15 novembre 1999 con il quale il sig. Calogero Antonino è stato nominato componente supplente in rappresentanza dei lavoratori;

Vista la nota con la quale il predetto sig. Calogero Antonino comunica le proprie dimissioni dall'incarico;

Vista la nota del 13 novembre 2002, con la quale l'organizzazione sindacale C.G.I.L. - Piana di Gioia Tauro designa il sig. Auddino Vincenzo a sostituire il sig. Calogero Antonino, quale rappresentante dell'organizzazione, in seno alla suddetta commissione;

Decreta:

Il sig. Auddino Vincenzo, nato a Polistena (Reggio Calabria) il 25 agosto 1952 e residente a Palmi in via Dante n. 19, è nominato componente supplente della commissione per l'integrazione dei salari degli operai dipendenti da imprese agricole della provincia di Reggio Calabria, in rappresentanza dei lavoratori e su designazione dell'organizzazione sindacale C.G.I.L., in sostituzione del sig. Calogero Antonino, dimissionario.

Il presente decreto viene inoltrato al Ministero della giustizia per la relativa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 19 novembre 2002

Il dirigente: VERDUCI

03A00256

DECRETO 23 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Airone - Soc. cooperativa a r.l.», in Rimini.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI RIMINI

Visto l'art. 2544, comma 1, del codice civile che prevede la possibilità di disporre lo scioglimento di diritto e la perdita della personalità giuridica per le società cooperative che, a giudizio dell'autorità governativa, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state costituite o che per due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o non hanno compiuto atti di gestione;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Considerato che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica nel Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale in data 6 marzo 1996 che demanda alle direzioni provinciali del lavoro le procedure di scioglimento d'ufficio ai sensi dell'art. 2544 del codice civile limitatamente a quelle senza nomina di commissario liquidatore;

Vista l'istruttoria predisposta da questa direzione per la società cooperativa di seguito indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizione previste dal già citato dettato civilistico;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore della seguente società cooperativa: «Airone - Soc. cooperativa a r.l.», con sede in Rimini, via Padre Tosi n. 9, costituita per rogito notaio Franciosi dott. Enrico di Rimini in data 26 settembre 1994, repertorio n. 82830, omologato dal tribunale di Rimini in data 27 ottobre 1994, depositato in cancelleria in data 19 febbraio 1996, iscritto nel registro società (ora registro imprese) al n. 155865, avente numero di posizione nel bollettino ufficiale delle società cooperative (B.U.S.C.) 27/270915.

Rimini, 23 dicembre 2002

Il direttore provinciale: DAMIANI

03A00252

DECRETO 24 dicembre 2002.

Scioglimento della società cooperativa «Uniservice a r.l.», in Piacenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI PIACENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la legge 31 gennaio 1992;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento a livello provinciale delle procedure di scioglimento d'ufficio senza nomina di liquidatore delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti ex art. 2544 del codice civile, comma 1;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sull'attività della cooperativa «Uniservice a r.l.», con sede in Piacenza, via Conciliazione n. 64, da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal succitato comma 1 dell'art. 2544 del codice civile, senza rapporti patrimoniali da definire;

Visto il parere del Ministero delle attività produttive - Direzione generale per gli enti cooperativi - divisione IV-5 espresso in data 3 giugno 2002;

Decreta:

La società cooperativa «Uniservice a r.l.», con sede in Piacenza, via Conciliazione n. 64, costituita per rogito notaio dott. Sergio Motti in data 6 febbraio 1998, repertorio n. 160420, iscrizione CCIAA di Piacenza n. PC 1998-12736, codice fiscale n. 01238040339, BUSC n. 1092/280268, è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 400, art. 2 e 31 gennaio 1992, n. 59, art. 18, senza far luogo alla nomina di un commissario liquidatore.

Piacenza, 24 dicembre 2002

Il direttore reggente: FILOSA

03A00254

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 18 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a r.l. «La Gardenia», in liquidazione, in Strangolagalli, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Vista l'istanza del liquidatore del 12 febbraio 2002 con la quale viene richiesta la liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa a r.l. «La Gardenia», in liquidazione, con sede in Strangolagalli (Frosinone) (codice fiscale n. 01884940600), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il rag. Stefano Battistini, nato a Roma il 25 luglio 1971, domiciliato in Guidonia (Roma), via Spagna, n. 43, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A00282

DECRETO 18 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Su Forti - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Quartu Sant'Elena, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 16 settembre 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società «Su Forti - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Quartu Sant'Elena (Cagliari) (codice fiscale n. 00526280953), è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice

civile e i signori: dott. Ignazio Zucca, nato a Cagliari il 25 novembre 1949, ivi domiciliato in via Efisio Melis n. 48, dott. Nicola Ermini, nato a Firenze il 5 novembre 1958, ivi domiciliato in via delle Mantellate 9, avv. Armando De Bonis, nato a Luzzi (Cosenza) il 20 aprile 1957, ivi domiciliato in via Vico I Inacasa n. 42, ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A00283

DECRETO 18 dicembre 2002.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Ancora - Sc. coop. a r.l.», in Polesella, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 22 marzo 2002 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2540 del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Ancora - Soc. coop. a r.l.», con sede in Polesella (Rovigo) (codice fiscale n. 01081370296), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Gabriele Meloncelli, nato a Castelmassa (Rovigo) il 3 ottobre 1957, ivi domiciliato in Piazza Libertà n. 31, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 18 dicembre 2002

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

03A00284

DECRETO 30 dicembre 2002.

Approvazione del calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale ed internazionale per l'anno 2003.

IL MINISTRO
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la legge 11 gennaio 2001, n. 7, concernente «Legge quadro sul settore fieristico»;

Visto in particolare l'art. 6 della predetta legge in base al quale viene redatto il calendario ufficiale annuale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale ed internazionale a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive;

Viste altresì le disposizioni recate dal nuovo titolo V della Costituzione come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in particolare il disposto dell'art. 117 che porta a considerare la materia fieristica ricompresa, in via residuale, tra quelle la cui potestà legislativa è posta in via esclusiva in capo alle regioni;

Tenuto conto, peraltro, di quanto convenuto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome nella seduta del 24 ottobre 2002, in merito alla predisposizione da parte del Ministero delle attività produttive del calendario di cui alle premesse relativo all'anno 2003;

Ritenuto di condividere quanto sopra convenuto, al fine di non lasciare deregolamentata la materia in questione in una fase ancora transitoria, e pertanto di dover procedere alla predisposizione del predetto calendario;

Decreta:

È approvato il calendario ufficiale delle manifestazioni fieristiche di rilevanza nazionale ed internazionale per l'anno 2003 di cui all'unito elenco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2002

Il Ministro: MARZANO

ALLEGATO

CALENDARIO UFFICIALE 2003

T	SEDE	DENOMINAZIONE	D	INIZIO	D	FINE	ANNO	PROVVEDIMENTO
1	BARI	Fiera del Levante - Campionaria generale internazionale	13	settembre	21	settembre	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
1	BOLOGNA	La Fiera - Campionaria internazionale di Bologna - SIA	12	giugno	15	giugno	2003	D.G.R. 21-01-02 n. 34
1	BOLZANO	FIERA INTERNAZIONALE D'AUTUNNO	13	settembre	21	settembre	2003	D.G.P. 17-04-02 n. 40.36.1
1	CAGLIARI	Fiera internazionale della Sardegna	24	aprile	2	maggio	2003	DD.AA. 28-10-02 n. 1899
1	MESSINA	Fiera di Messina Campionaria Internazionale	2	agosto	17	agosto	2003	D.D. 30-07-02 n. 979/6s
1	NAPOLI	Campionaria internazionale d'Oltremare	21	giugno	6	luglio	2003	***
1	PADOVA	Fiera Campionaria - Internazionale di Padova	17	maggio	25	maggio	2003	***
1	PALERMO	Fiera del Mediterraneo - Campionaria Internazionale	24	maggio	8	giugno	2003	D.D. 18-12-02 n. 2359/6s
1	TRIESTE	FIERA D'ESTATE - Fiera di Trieste Campionaria Internazionale - Artigianato del Nord-Est	7	giugno	15	giugno	2003	D.G.R. 19-12-02 n. 4399
2	ANCONA	Fiera internazionale della pesca	22	maggio	25	maggio	2003	***
2	AREZZO	ORO AREZZO - Mostra internazionale della oreficeria, argenteria e gioielleria	12	aprile	15	aprile	2003	D.G.M. 10-04-02 n. 29535
2	BARI	EXPOLEVANTE - Fiera internazionale per il tempo libero, sport, turismo e vacanze	22	marzo	30	marzo	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
2	BARI	AGRILEVANTE - Salone internazionale delle macchine ed attrezzature per l'agricoltura, l'industria agroalimentare e la zootecnia	13	settembre	21	settembre	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
2	BARI	OROLEVANTE - Salone della oreficeria, gioielleria, argenteria, orologeria, cristalleria ed accessori	10	ottobre	13	ottobre	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
2	BOLOGNA	INTIMARE - Salone internazionale dell'intimo e della moda mare - INTIMARE PREVIEW - Tessuti, fibre, pizzi e materiali accessori per il settore intimo & moda mare	1	febbraio	3	febbraio	2003	***
2	BOLOGNA	SAMCA HOSIERYWORKSHOP - Salone della calzetteria	1	febbraio	3	febbraio	2003	***
2	BOLOGNA	FASHION SHOE - Preselezione anticipata calzature a contenuto moda	4	febbraio	6	febbraio	2003	D.G.R. 22-04-02 n. 629
2	BOLOGNA	Manufacturing IT - Mostra convegno internazionale sui sistemi integrati per la gestione ed il controllo delle imprese industriali	19	febbraio	21	febbraio	2003	D.G.R. 25-02-02 n. 270
2	BOLOGNA	MCS - Mostra convegno sui sistemi di motion control e factory automation	19	febbraio	21	febbraio	2003	D.G.R. 09-09-02 n. 1555
2	BOLOGNA	SMI - Mostra e Convegno Internazionale sulla manutenzione degli impianti industriali	19	febbraio	22	febbraio	2003	D.G.R. 22-07-02 n. 1279
2	BOLOGNA	QUADRUM SACA - Salone Aste, Cornici, Accessori, Tecnologie, Grafica	20	febbraio	23	febbraio	2003	D.G.R. 28-12-01 n. 2962
2	BOLOGNA	COSMOPROF - Salone internazionale della profumeria e della cosmesi	7	marzo	10	marzo	2003	D.G.R. 11-02-02 n. 151
2	BOLOGNA	SAIEDUE - Saloni internazionali dell'architettura d'interni, del recupero, delle tecnologie e finiture per l'edilizia	19	marzo	23	marzo	2003	D.G.R. 21-01-02 n. 34
2	BOLOGNA	Fiera internazionale del libro per ragazzi - Mostra internazionale degli illustratori	2	aprile	5	aprile	2003	D.G.R. 27-05-02 n. 825

T	SEDE	DENOMINAZIONE	D	INIZIO	D	FINE	ANNO	PROVVEDIMENTO
2	BOLOGNA	Zoomark International - Salone internazionale dei prodotti e delle attrezzature per animali da compagnia	11	aprile	14	aprile	2003	D.G.R. 11-03-02 n. 333
2	BOLOGNA	LINEAPELLE - Preselezione italiana moda	6	maggio	8	maggio	2003	D.G.R. 03-04-02 n. 508
2	BOLOGNA	SIMAC - Salone internazionale delle macchine e delle tecnologie per le industrie calzaturiera e pelletteria	6	maggio	9	maggio	2003	D.G.R. 28-01-02 n. 56
2	BOLOGNA	AUTOPROMOTEC	21	maggio	25	maggio	2003	D.G.R. 28-01-02 n. 56
2	BOLOGNA	COSMOFARMA EXHIBITION - Prodotti e servizi per la salute, il benessere e la bellezza in farmacia	6	giugno	8	giugno	2003	D.G.R. 09-09-02 n. 1555
2	BOLOGNA	FASHION SHOE - Preselezione anticipata calzature a contenuto moda	2	luglio	4	luglio	2003	D.G.R. 22-04-02 n. 629
2	BOLOGNA	INTIMARE - Salone internazionale dell'intimo e della moda mare - INTIMARE PREVIEW - Tessuti, fibre, pizzi e materiali accessori per il settore intimo & moda mare	6	settembre	8	settembre	2003	***
2	BOLOGNA	SANA - Salone internazionale dell'alimentazione naturale, salute, ambiente	11	settembre	14	settembre	2003	D.G.R. 25-02-02 n. 270
2	BOLOGNA	CERSAIE - Salone internazionale della ceramica per edilizia e dell'arredobagno	30	settembre	5	ottobre	2003	D.G.R. 28-01-02 n. 57
2	BOLOGNA	SAIE - Salone internazionale dell'industrializzazione edilizia	15	ottobre	19	ottobre	2003	D.G.R. 25-02-02 n. 270
2	BOLOGNA	LINEAPELLE - Preselezione Italiana Moda	28	ottobre	30	ottobre	2003	D.G.R. 03-04-02 n. 508
2	BOLOGNA	TANNING-TECH - Salone internazionale delle macchine e delle tecnologie per l'industria conciaria	28	ottobre	31	ottobre	2003	D.G.R. 28-01-02 n. 56
2	BOLOGNA	EIMA - Esposizione internazionale delle industrie di macchine per l'agricoltura	15	novembre	18	novembre	2003	D.G.R. 25-02-02 n. 270
2	BOLZANO	ALPITEC - Fiera Internazionale specializzata per la tecnologia alpina ed invernale	2	ottobre	4	ottobre	2003	D.G.P. 05-06-02 n. 70.36.1
2	BOLZANO	HOTEL - Fiera specializzata per alberghi e gastronomia	20	ottobre	23	ottobre	2003	D.G.P. 05-06-02 n. 70.36.1
2	CARRARA (MS)	CARRARAMARMOTEC - Fiera internazionale marmi, macchine e servizi	4	giugno	7	giugno	2003	D.G.M. 18-02-02 n. 2/02
2	CERNOBBIO (CO)	SHIRT AVENUE-TIE BOULEVARD	17	febbraio	19	febbraio	2003	***
2	CERNOBBIO (CO)	IDEABIELLA	24	febbraio	27	febbraio	2003	***
2	CERNOBBIO (CO)	IDEACOMO	7	marzo	9	marzo	2003	***
2	CERNOBBIO (CO)	FILO - Salone specializzato di filati, fibre, disegno tessile e nobilitazione per tessitura ortogonale e circolare	19	marzo	21	marzo	2003	***
2	CERNOBBIO (CO)	PROPOSTE	7	maggio	9	maggio	2003	***
2	CERNOBBIO (CO)	COMOCREA TEXTILE DESIGN SHOW	14	maggio	16	maggio	2003	***
2	CERNOBBIO (CO)	SHIRT AVENUE-TIE BOULEVARD	15	settembre	17	settembre	2003	***
2	CERNOBBIO (CO)	IDEABIELLA	22	settembre	25	settembre	2003	***

T	SEDE	DENOMINAZIONE	D	INIZIO	D	FINE	ANNO	PROVVEDIMENTO
2	CERNOBBIO (CO)	IDEACOMO	7	ottobre	9	ottobre	2003	***
2	CERNOBBIO (CO)	FILO - Salone specializzato di filati, fibre, disegno tessile e nobilitazione per tessitura ortogonale e circolare	22	ottobre	24	ottobre	2003	***
2	CERNOBBIO (CO)	COMOCREA TEXTILE DESIGN SHOW	12	novembre	14	novembre	2003	***
2	CESENA (FO)	MACFRUT - Mostra internazionale di impianti, tecnologie e servizi per la produzione, condizionamento, commercializzazione e trasporto degli ortofrutticoli	8	maggio	11	maggio	2003	D.G.R. 25-03-02 n. 434
2	CIVITANOVA MARCHE (MC)	SMAC - Salone Macchine per Calzaturifici	26	settembre	28	settembre	2003	***
2	CREMONA	FIERA INTERNAZIONALE DEL BOVINO DA LATTE	23	ottobre	26	ottobre	2003	***
2	FIRENZE	PITTI IMMAGINE UOMO	9	gennaio	12	gennaio	2003	D.G.M. 27-02-02 n. 3686
2	FIRENZE	PITTI IMMAGINE BIMBO	17	gennaio	19	gennaio	2003	D.G.M. 27-02-02 n. 2684
2	FIRENZE	PITTI IMMAGINE FILATI	5	febbraio	7	febbraio	2003	D.G.M. 01-03-02 n. 3815
2	FIRENZE	PRATO-EXPO - Primavera/Estate	13	febbraio	15	febbraio	2003	D.G.M. 24-09-02 n. 16498
2	FIRENZE	FLORENCE GIFT MART - Mostra internazionale di articoli da regalo e per la tavola,complemento d'arredo, illuminazione, regalo aziendale, argenteria e oreficeria	15	marzo	17	marzo	2003	D.G.M. 17-09-02 n. 15523
2	FIRENZE	MODA PELLE BY PITTI IMMAGINE	27	marzo	28	marzo	2003	D.G.M. 30-07-02 n. 13086
2	FIRENZE	Mostra mercato internazionale dell'artigianato	24	aprile	4	maggio	2003	D.G.M. 27-02-02 n. 3688
2	FIRENZE	PITTI IMMAGINE UOMO	19	giugno	22	giugno	2003	D.G.M. 27-02-02 n. 3685
2	FIRENZE	PITTI IMMAGINE BIMBO	27	giugno	29	giugno	2003	D.G.M.27-02-02 n.3687
2	FIRENZE	PITTI IMMAGINE FILATI	2	luglio	4	luglio	2003	D.G.M. 01-03-02 n. 3816
2	FIRENZE	PRATO-EXPO - Autunno/Inverno	11	settembre	13	settembre	2003	D.G.M. 24-09-02 n. 16505
2	FIRENZE	FLORENCE GIFT MART - Mostra internazionale di articoli da regalo e per la tavola, complemento d'arredo, illuminazione, regalo aziendale, argenteria e oreficeria	12	settembre	15	settembre	2003	D.G.M. 24-09-02 n. 16512
2	FIRENZE	PITTI IMMAGINE CASA	19	settembre	21	settembre	2003	D.G.M. 01-03-02 n. 3814
2	FIRENZE	MODA PELLE BY PITTI IMMAGINE	25	settembre	26	settembre	2003	D.G.M. 30-07-02 n. 13087
2	FIRENZE	Mostra Mercato Internazionale dell'antiquariato	27	settembre	5	ottobre	2003	D.G.M. 28-02-02 n. 3802
2	FIRENZE	B.T.C. - Borsa del turismo congressuale ed incentives	2	dicembre	4	dicembre	2003	D.G.M. 01-03-02 n. 3817
2	FOGGIA	Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia	30	aprile	5	maggio	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
2	FORLI'	FIERAVICOLA - Mostra internazionale delle attivita' avicunicole	2	ottobre	5	ottobre	2003	D.G.R. 11-02-02 n. 154
2	GENOVA	Salone nautico internazionale	4	ottobre	12	ottobre	2003	***
2	LONGARONE (BL)	MIG - Mostra internazionale del gelato artigianale	28	novembre	2	dicembre	2003	***
2	MILANO	MILANO FREESTYLE - Esposizione Internazionale di Total Life	13	gennaio	16	gennaio	2003	***
2	MILANO	CHIBI - Salone internazionale degli articoli da regalo, degli articoli per profumeria, della bigiotteria e degli articoli per fumatori	17	gennaio	20	gennaio	2003	***
2	MILANO	SALONE INTERNAZIONALE DEL GIOCATTOLO	17	gennaio	20	gennaio	2003	***

T	SEDE	DENOMINAZIONE	D	INIZIO	D	FINE	ANNO	PROVVEDIMENTO
2	MILANO	MACEF PRIMAVERA - Mostra internazionale articoli per la tavola, casalinghi e da regalo, argenteria, oreficeria e orologeria	7	febbraio	10	febbraio	2003	***
2	MILANO	MODA IN - Tessuto & accessori	10	febbraio	12	febbraio	2003	***
2	MILANO	B.I.T. - Borsa internazionale del turismo	15	febbraio	18	febbraio	2003	***
2	MILANO	MODIT - Presentazione internazionale collezioni donna e dell'accessorio moda	28	febbraio	3	marzo	2003	***
2	MILANO	MILANOVENDEMODA	28	febbraio	3	marzo	2003	***
2	MILANO	IPACK-IMA - Mostra internazionale imballaggio e confezionamento, trasporti industriali interni, macchine per industria alimentare	4	marzo	8	marzo	2003	***
2	MILANO	TAU EXPO - Mostra Convegno Internazionale delle Tecnologie e dei Servizi per l'Ambiente; Salone della Protezione dell'Uomo, della Protezione Civile e dell'Antincendio	5	marzo	8	marzo	2003	***
2	MILANO	ANTEPRIMA TREND SELECTION	19	marzo	20	marzo	2003	***
2	MILANO	MIPEL - Mercato internazionale della pelletteria	20	marzo	23	marzo	2003	***
2	MILANO	MIFUR - Salone internazionale della pellicceria e della pelle	20	marzo	23	marzo	2003	***
2	MILANO	MICAM SHOEVENT - Mostra internazionale della calzatura	20	marzo	23	marzo	2003	***
2	MILANO	MIART - Fiera d'Arte Moderna e Contemporanea	21	marzo	24	marzo	2003	***
2	MILANO	EUROPHARMEX - Esposizione Farmaceutica Internazionale	22	marzo	24	marzo	2003	***
2	MILANO	EXPOSALUTE - Mostra Internazionale dei prodotti, delle attrezzature e dei servizi per la prevenzione e la tutela della salute	22	marzo	24	marzo	2003	***
2	MILANO	EUROLUCE	9	aprile	14	aprile	2003	***
2	MILANO	SALONE INTERNAZIONALE DEL MOBILE	9	aprile	14	aprile	2003	***
2	MILANO	SALONE DEL COMPLEMENTO D'ARREDO	9	aprile	14	aprile	2003	***
2	MILANO	MIDO - Mostra internazionale di ottica, optometria e oftalmologia	2	maggio	5	maggio	2003	***
2	MILANO	PLAST	5	maggio	10	maggio	2003	***
2	MILANO	INTEL - Mostra internazionale elettrotecnica ed elettronica	20	maggio	24	maggio	2003	***
2	MILANO	MODA PRIMA - Salone internazionale delle collezioni moda e accessorio	1	giugno	3	giugno	2003	***
2	MILANO	CHIBIDUE - Salone internazionale degli articoli da regalo, degli articoli per profumeria, della bigiotteria e degli articoli per fumatori	6	giugno	9	giugno	2003	***
2	MILANO	GEC - Mostra internazionale delle tecnologie per l'industria grafica, editoriale, cartaria e trasformatrice	6	giugno	10	giugno	2003	***
2	MILANO	MILANO FREESTYLE - Esposizione Internazionale di Total Life	23	giugno	26	giugno	2003	***
2	MILANO	VITRUM	25	giugno	28	giugno	2003	***
2	MILANO	SPOSAITALIA	27	giugno	30	giugno	2003	***
2	MILANO	MACEF AUTUNNO - Mostra internazionale articoli per la tavola, casalinghi e da regalo, argenteria, oreficeria e orologeria	5	settembre	8	settembre	2003	***
2	MILANO	MODA IN - Tessuto & accessori	8	settembre	10	settembre	2003	***
2	MILANO	ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE DEL CICLO E MOTOCICLO	16	settembre	21	settembre	2003	***
2	MILANO	MIPEL - Mercato internazionale della pelletteria	18	settembre	21	settembre	2003	***
2	MILANO	MITECH - Mostra internazionale della ferramenta, utensileria e fai da te	19	settembre	22	settembre	2003	***

T	SEDE	DENOMINAZIONE	D	INIZIO	D	FINE	ANNO	PROVVEDIMENTO
2	MILANO	MICAM SHOEVENT - Mostra internazionale della calzatura	20	settembre	23	settembre	2003	***
2	MILANO	ANTEPRIMA TREND SELECTION	24	settembre	25	settembre	2003	***
2	MILANO	SMAU - Esposizione internazionale dell'information & communications technology	2	ottobre	6	ottobre	2003	***
2	MILANO	SMAUCOMM - Mostra convegno internazionale di tecnologie, sistemi e servizi per le telecomunicazioni	2	ottobre	6	ottobre	2003	***
2	MILANO	MILANOVENDEMODA	3	ottobre	6	ottobre	2003	***
2	MILANO	MODIT - Presentazione internazionale collezioni donna e dell'accessorio moda	3	ottobre	6	ottobre	2003	***
2	MILANO	EMO MILANO - Il mondo della lavorazione dei metalli	21	ottobre	28	ottobre	2003	***
2	MILANO	MIFED - Indian summer cinema and television international	9	novembre	13	novembre	2003	***
2	MILANO	VISUAL COMMUNICATION - Mostra Convegno di Comunicazione Visiva, Sign Italia, Seriprint, Gravo-Incisoria	14	novembre	16	novembre	2003	***
2	MILANO	EXPO FOOD - Salone internazionale del sistema alimentare	14	novembre	17	novembre	2003	***
2	MILANO	FRANCHISING & PARTNERSHIP - Salone internazionale delle formule innovative nel commercio e nei servizi	14	novembre	17	novembre	2003	***
2	MILANO	EXPO TOUR - Salone internazionale dell'ospitalità professionale	14	novembre	18	novembre	2003	***
2	MILANO	RICH e MAC - Rassegna internazionale della chimica e Mostra internazionale delle apparecchiature chimiche e per analisi, ricerca, controlli e biotecnologie	25	novembre	28	novembre	2003	***
2	MILANO	IBTS - International audio, video, broadcasting, motion picture and telecommunications show	27	novembre	30	novembre	2003	***
2	MILANO	AF - L'Artigiano in Fiera - Mostra mercato internazionale dell'artigianato	29	novembre	8	dicembre	2003	***
2	MILANO	MODAPRIMA - Salone internazionale delle collezioni moda e accessorio	30	novembre	2	dicembre	2003	***
2	MILANO	S.I.M.E.I. - Salone internazionale macchine per l'enologia e l'imbottigliamento	2	dicembre	6	dicembre	2003	***
2	MILANO	ENOVITIS - Salone delle Tecniche per la Viticoltura	2	dicembre	6	dicembre	2003	***
2	NAPOLI	EXPOSUDHOTEL - Salone internazionale delle attrezzature alberghiere-turistiche e di pubblico esercizio per il Mezzogiorno e l'Oltremare	2	febbraio	6	febbraio	2003	***
2	NAPOLI	NAUTICSUD - Salone internazionale della nautica	1	marzo	9	marzo	2003	***
2	NAPOLI	EDILMED - Salone Internazionale per l'Edilizia	16	maggio	18	maggio	2003	***
2	PADOVA	TECNOBAR & FOOD - Salone professionale pubblici esercizi, alberghi e comunità	9	febbraio	13	febbraio	2003	***
2	PADOVA	FLORMART - Salone internazionale florovivaismo e giardinaggio	21	febbraio	23	febbraio	2003	***
2	PADOVA	URBANIA - Salone Internazionale Tecnologie e Servizi per Città e Ambiente Urbano	6	marzo	8	marzo	2003	***
2	PADOVA	FLORMART - Salone internazionale florovivaismo, attrezzature e giardinaggio	26	settembre	28	settembre	2003	***

T	SEDE	DENOMINAZIONE	D	INIZIO	D	FINE	ANNO	PROVVEDIMENTO
2	PARMA	CibusTEC - Food processing & packaging technology exhibition. MILC Mostra internazionale delle tecnologie per l'industria lattiero-casearia	21	ottobre	25	ottobre	2003	D.G.R. 25-02-02 n. 270
2	PARMA	CibusTEC - Food processing & packaging technology exhibition. Tecnoconserve - Mostra internazionale delle tecnologie per la trasformazione e la conservazione degli alimenti vegetali, animali, ittici	21	ottobre	25	ottobre	2003	D.G.R. 25-02-02 n. 270
2	PIACENZA	SIBA - Salone Internazionale Bottoni, materie prime, macchine e Affini	10	aprile	13	aprile	2003	D.G.R. 22-04-02 n. 629
2	RAVENNA	OMC - Offshore Mediterranean Conference and Exhibition	26	marzo	28	marzo	2003	D.G.R. 09-09-02 n. 1555
2	REGGIO EMILIA	Rassegna suinicola internazionale	10	aprile	13	aprile	2003	D.G.R. 25-03-02 n. 434
2	RIMINI	SIGEP - Salone internazionale della gelateria, pasticceria e panificazione artigianali	18	gennaio	22	gennaio	2003	D.G.R. 11-03-02 n. 333
2	RIMINI	PIANETA BIRRA - Beverage &co. Esposizione internazionale di birre, bevande, snack, attrezzature e arredamenti per pub e pizzerie	1	febbraio	4	febbraio	2003	D.G.R. 03-04-02 n. 508
2	RIMINI	M.I.A. - Mostra Internazionale dell'Alimentazione	22	febbraio	26	febbraio	2003	D.G.R. 11-03-02 n. 333
2	RIMINI	ENADA PRIMAVERA - Mostra internazionale dell'automatico da divertimento	20	marzo	23	marzo	2003	D.G.R. 15-07 02 n. 1226
2	RIMINI	MONDO NATURA - Salone internazionale del camper, caravan, campeggio e turismo all'aria aperta	6	settembre	14	settembre	2003	D.G.R. 21-01-02 n. 34
2	RIMINI	SUN - Salone internazionale dell'arredamento e attrezzature per esterni	12	ottobre	14	ottobre	2003	D.G.R. 17-06-02 n. 1009
2	RIMINI	RICICLA - Fiera internazionale del recupero di materie ed energia e delle sostenibilità ambientali	22	ottobre	25	ottobre	2003	D.G.R. 22-07-02 n. 1279
2	RIMINI	SIA - Salone Internazionale dell'Attrezzatura alberghiera	29	novembre	3	dicembre	2003	D.G.R. 11-03-02 n. 333
2	RIVA DEL GARDA (TN)	EXPO RIVA SCHUH	11	gennaio	15	gennaio	2003	***
2	RIVA DEL GARDA (TN)	EXPO RIVA SCHUH	14	giugno	18	giugno	2003	***
2	ROMA	PA.BO.GEL. - Salone della panificazione, pasticceria, gelateria, bomboniera, pizzeria, birra, vini, ristorazione, pasta fresca, bar & pubblici esercizi	15	febbraio	19	febbraio	2003	D.G.R. 20-09-02 n. 1284
2	ROMA	SETTIMANA DELLA VITA COLLETTIVA	14	novembre	17	novembre	2003	D.G.R. 05-07-02 n. 887
2	TORINO	AUTOMOTOR - Salone internazionale dei componenti, ricambi ed accessori per l'autoveicolo	26	marzo	30	marzo	2003	D.D. 03-09-02 n. 264
2	TORINO	FIERA INTERNAZIONALE DEL LIBRO TORINO	15	maggio	19	maggio	2003	D.D. 03-09-02 n. 264
2	TORREANO DI MARTIGNACCO (UD)	PROMOSEDIA - SALONE INTERNAZIONALE DELLA SEDIA	12	settembre	15	settembre	2003	D.G.R. 19-12-02 n. 4399
2	VERONA	NAUTIC SHOW	8	febbraio	16	febbraio	2003	***
2	VERONA	FIERAGRICOLA - Fiera internazionale dell'agricoltura e della zootecnia	6	marzo	9	marzo	2003	***
2	VERONA	SOL - Salone internazionale dell'olio d'oliva, vergine ed extravergine	10	aprile	14	aprile	2003	***
2	VERONA	VINITALY - Salone internazionale del vino e dei distillati	10	aprile	14	aprile	2003	***

T	SEDE	DENOMINAZIONE	D	INIZIO	D	FINE	ANNO	PROVVEDIMENTO
2	VERONA	ENOLITECH - Salone delle tecniche per la viticoltura, l'enologia e delle tecnologie olivicole ed oleane	10	aprile	14	aprile	2003	***
2	VERONA	LIFESTYLE & SALUTE - Uno stile di vita per mantenersi in salute	16	maggio	18	maggio	2003	***
2	VERONA	EUROCARNE - Salone internazionale delle tecnologie per la lavorazione, conservazione e la distribuzione delle carni	22	maggio	25	maggio	2003	***
2	VERONA	CRIOTECH EXPO - Mostra convegno sulle tecnologie, impianti, componenti per la refrigerazione	22	maggio	25	maggio	2003	***
2	VERONA	INTERSHOP - Mostra convegno della refrigerazione ed attrezzature per il commercio	22	maggio	25	maggio	2003	***
2	VERONA	PULIRE - Mostra internazionale delle produzioni e delle tecnologie per le attività dell'igiene ambientale	3	giugno	6	giugno	2003	***
2	VERONA	ABITARE IL TEMPO - Giornate internazionali dell'arredo	18	settembre	22	settembre	2003	***
2	VERONA	MARMOMACC-Mostra internazionale di marmi pietre e tecnologie	2	ottobre	5	ottobre	2003	***
2	VERONA	ACQUACOLTURA INTERNATIONAL - Salone internazionale dei prodotti ittici, tecnologie ed attrezzature per l'allevamento	15	ottobre	17	ottobre	2003	***
2	VERONA	FIERACAVALLI - Fiera internazionale dei cavalli e Salone delle attrezzature e delle attivita' ippiche	6	novembre	9	novembre	2003	***
2	VERONA	GRANTOUR - BUS & BUS BUSINESS - Salone internazionale del trasporto in autobus	18	novembre	22	novembre	2003	***
2	VICENZA	VICENZAORO - Mostra internazionale della oreficeria, gioielleria, argenteria ed orologeria	12	gennaio	19	gennaio	2003	***
2	VICENZA	VICENZAORO - Mostra internazionale della oreficeria, gioielleria, argenteria ed orologeria	7	giugno	12	giugno	2003	***
2	VICENZA	SALONE INTERNAZIONALE DELL'OROLOGIO	6	settembre	11	settembre	2003	***
2	VICENZA	OROGEMMA - Mostra internazionale di oreficeria e gioielleria	6	settembre	11	settembre	2003	***
3	BOLOGNA	ARTE FIERA - Mostra mercato internazionale d'arte contemporanea	23	gennaio	27	gennaio	2003	D.G.R. 28-01-02 n. 56
3	BOLOGNA	MOTOR SHOW - Salone internazionale dell'auto e della moto	4	dicembre	14	dicembre	2003	D.G.R. 03-04-02 n. 508
3	BRESCIA	EXA - Mostra Armi Sportive ed Accessori	12	aprile	15	aprile	2003	***
3	CREMONA	TRIENNALE INTERNAZIONALE DEGLI STRUMENTI AD ARCO	3	ottobre	13	ottobre	2003	***
3	MILANO	MILANO INTERNAZIONALE ANTIQUARIATO	3	maggio	11	maggio	2003	***
3	PARMA	MERCANTEINFIERA - Mostra internazionale del modernariato, antichita' e del collezionismo	8	marzo	16	marzo	2003	D.G.R. 21-01-02 n. 34
3	PARMA	MERCANTEINFIERA - Mostra internazionale del modernariato, antichita' e del collezionismo	27	settembre	5	ottobre	2003	D.G.R. 21-01-02 n. 34
3	REGGIO EMILIA	Esposizione Ornitologica "Città del Tricolore"	17	novembre	23	novembre	2003	D.G.R. 21-01-02 n. 34
3	RICCIONE	Fiera internazionale del Francobollo - Esposizione filatelica internazionale "Europa"	29	agosto	31	agosto	2003	D.G.R. 11-02-02 n. 151

T	SEDE	DENOMINAZIONE	D	INIZIO	D	FINE	ANNO	PROVVEDIMENTO
3	TORINO	ARTISSIMA - Internazionale d'Arte Contemporanea a Torino	13	novembre	16	novembre	2003	D.D. 03-09-02 n. 264
4	AGRIGENTO	VIVIAGRIGENTO - Fiera Campionaria	26	aprile	4	maggio	2003	D.D. 30-07-02 n. 991/6s
4	ARONA (NO)	Fiera campionaria del Lago Maggiore	29	maggio	8	giugno	2003	D.D. 03-09-02 n. 264
4	AVEZZANO	Fiera Campionaria Generale Città di Avezzano	25	aprile	1	maggio	2003	***
4	CHIETI	FIERA DI PRIMAVERA	24	aprile	1	maggio	2003	D.D. 01-10-02 n. 38
4	CIVITANOVA MARCHE (MC)	Campionaria Nazionale e Artigianato - Marche e Marchi	11	maggio	20	maggio	2003	***
4	FOGGIA	Fiera d'Ottobre campionaria generale	27	settembre	5	ottobre	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
4	FORLI'	Primavera Romagnola - Fiera Campionaria Generale	5	aprile	13	aprile	2003	D.G.R. 11-02-02 n. 154
4	PORDENONE	MULTIFIERA - Fiera di Pordenone Campionaria Nazionale	6	settembre	14	settembre	2003	D.G.R. 19-12-02 n. 4399
4	ROMA	ROMAESPONE	5	aprile	13	aprile	2003	***
4	SILVI MARINA (TE)	CAMPIONARIA	3	maggio	11	maggio	2003	D.D. 27-09-02 n. 36
4	SIRACUSA	CAMPIONARIA	9	maggio	18	maggio	2003	D.D. 30-07-02 n. 989/6s
4	SORA (FR)	Fiera campionaria nazionale di Sora	26	settembre	5	ottobre	2003	***
4	VITTORIA (RG)	EMAIA CAMPIONARIA	9	novembre	16	novembre	2003	D.D. 30-07-02 n. 976/6s
5	ACQUALAGNA (PS)	Fiera nazionale del Tartufo	26	ottobre	9	novembre	2003	***
5	ALBA (CN)	Fiera nazionale del tartufo bianco d'Alba	4	ottobre	19	ottobre	2003	D.D. 03-09-02 n. 264
5	AMELIA (TR)	Mostra Mercato Nazionale del Radioamatore, dell'Elettronica e dell'Informatica	24	maggio	25	maggio	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	ANCONA	Mostra-mercato dei prodotti cinotecnici	22	febbraio	23	febbraio	2003	***
5	ANCONA	Esposizione nazionale canina	22	febbraio	23	febbraio	2003	***
5	ANCONA	ANCONARTE - Mostra Mercato Arte Contemporanea	21	marzo	24	marzo	2003	***
5	ANCONA	DOMUS ANTIQUA CITTA' DORICA	22	marzo	30	marzo	2003	***
5	ANCONA	RASSEGNA DI MARICOLTURA	22	maggio	25	maggio	2003	***
5	ANCONA	PARCO PRODUCE - Servizi e tecnologie per l'ambiente	20	novembre	23	novembre	2003	***
5	ANDRIA	OLITECH - Tecnologie olivicole ed olearie con dimostrazione in campo	14	novembre	16	novembre	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	AREZZO	FOTO ANTIQUARIA - Mostra mercato nazionale di fotocamere d'epoca	27	aprile	27	aprile	2003	D.G.M. 10-09-02 n. 73326
5	AREZZO	FOTO ANTIQUARIA - Mostra mercato nazionale di fotocamere d'epoca	28	settembre	28	settembre	2003	D.G.M. 10-09-02 n. 73326
5	ASTI	DOUJA D'OR - Salone nazionale di vini selezionati	12	settembre	21	settembre	2003	D.D. 03-09-02 n. 264
5	AVEZZANO	AGRITALIA - Fiera Agricoltura, Floricoltura e Allevamento	1	giugno	10	giugno	2003	D.D. 27-09-02 n. 36
5	BARI	SPOSA MEDITERRANEA - Salone di abiti da sposa e da cerimonia	28	febbraio	3	marzo	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	BARI	BIANCO CASA MEDITERRANEA - Collezioni di biancheria per la casa, la persona e gli accessori	28	febbraio	3	marzo	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	BARI	EXPO-ARTE - Fiera d'arte contemporanea	6	marzo	10	marzo	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	BARI	ANTICHITALIA - Mostra mercato generale di ogni cosa antiquariale	6	marzo	10	marzo	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	BARI	EXPOVACANZE - Salone del turismo nazionale e dell'agriturismo	26	marzo	30	marzo	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	BARI	EXPOGARDEN - Salone degli arredamenti per ville e giardini, attrezzature per esterni ed architettura del verde	29	marzo	6	aprile	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186

T	SEDE	DENOMINAZIONE	D	INIZIO	D	FINE	ANNO	PROVVEDIMENTO
5	BARI	PLEIN AIR Caravanning, campeggio e case prefabbricate	29	marzo	6	aprile	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	BARI	EXPOREGALO - Salone dell'artigianato nazionale ed estero oggettistica abbigliamento ed accessori	29	marzo	6	aprile	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	BARI	ROTTA 90° - Salone della nautica, pesca sportiva, attrezzature balneari	29	marzo	6	aprile	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	BARI	SPORT E FITNESS - Impianti ed attrezzature sportive e ricreative	29	marzo	6	aprile	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	BARI	SPAZIO APERTO ALL'ARTE	29	marzo	6	aprile	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	BARI	SHOW MOTORI DEL LEVANTE - Mostra dell'auto, moto, ricambi ed accessori: eventi speciali e spettacolari	25	aprile	1	maggio	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	BARI	cibus - med - salone dell'Alimentazione Mediterranea	8	maggio	12	maggio	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	BARI	Ristotec - salone dei servizi e tecnologie per bar e ristorazione	8	maggio	12	maggio	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	BARI	BUSINESS TO BUSINESS - Salone del franchising e delle opportunità di affari	22	maggio	25	maggio	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	BARI	SMAUTECNORAMA - Esposizione delle tecnologie dell'innovazione	22	maggio	25	maggio	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	BARI	EDILEVANTE - ABITARE - Salone di materiali, attrezzature ed impianti per l'edilizia abitativa	13	settembre	21	settembre	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	BARI	BUSINESS CENTRE - Salone dei servizi reali per le imprese e le famiglie	13	settembre	21	settembre	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	BARI	SALONE DELLA MOVIMENTAZIONE	13	settembre	21	settembre	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	BARI	SALONE DELLA MECCANICA PER IL LEGNO	13	settembre	21	settembre	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	BARI	TULLE E CONFETTI - Salone della bomboniera e dell'articolo da regalo	10	ottobre	13	ottobre	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	BARI	TERMOIDRAULICA CLIMA	14	novembre	16	novembre	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	BARI	INNOMED - Mostra/convegno sulle innovazioni nella medicina, sanità e salute	21	novembre	24	novembre	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	BASTIA UMBRA (PG)	EXPO TECNOCOM	15	febbraio	19	febbraio	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	BASTIA UMBRA (PG)	EXPO CASA	1	marzo	9	marzo	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	BASTIA UMBRA (PG)	Tutt'Elettronica	15	marzo	16	marzo	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	BASTIA UMBRA (PG)	Agriumbria	28	marzo	30	marzo	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	BASTIA UMBRA (PG)	Motor Fest	16	maggio	18	maggio	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	BASTIA UMBRA (PG)	Exibition Umbria	12	settembre	14	settembre	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	BASTIA UMBRA (PG)	ECO-PARK	25	settembre	28	settembre	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	BASTIA UMBRA (PG)	Viator	3	ottobre	5	ottobre	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	BASTIA UMBRA (PG)	Sistema Impresa Expo Ufficio	9	ottobre	12	ottobre	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	BASTIA UMBRA (PG)	Esposizione canina	11	ottobre	12	ottobre	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	BASTIA UMBRA (PG)	Biennale Protezione Civile	17	ottobre	19	ottobre	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	BASTIA UMBRA (PG)	Concorso Nazionale Giovani Stilisti	25	ottobre	26	ottobre	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	BASTIA UMBRA (PG)	FISHING	7	novembre	9	novembre	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	BASTIA UMBRA (PG)	Expo Regalo	29	novembre	8	dicembre	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	BASTIA UMBRA (PG)	EXPO WWW	29	novembre	8	dicembre	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	BIELLA	INTRAPRENDERE	19	febbraio	21	febbraio	2003	D.D. 03-09-02 n. 264

T	SEDE	DENOMINAZIONE	D	INIZIO	D	FINE	ANNO	PROVVEDIMENTO
5	BOLZANO	BAUSCHAU/LIGNOMEC	21	febbraio	24	febbraio	2003	D.G.P. 05-06-02 n. 70.36.1
5	BOLZANO	PROWINTER	10	aprile	12	aprile	2003	D.G.P. 17-04-02 n. 40.36.1
5	BOLZANO	TEMPO LIBERO	25	aprile	1	maggio	2003	D.G.P. 17-04-02 n. 40.36.1
5	BOLZANO	AGRIALP	7	novembre	10	novembre	2003	D.G.P. 17-04-02 n. 40.36.1
5	BOLZANO	PREZIOSA	4	dicembre	12	dicembre	2003	D.G.P. 05-06-02 n. 70.36.1
5	CAGLIARI	FIORI D'ARANCIO	30	gennaio	2	febbraio	2003	DD.AA. 28-10-02 n. 1897
5	CAGLIARI	TURISPORT E FITNESS SHOW	14	marzo	23	marzo	2003	DD.AA. 28-10-02 n. 1892
5	CAGLIARI	VACANZE IN SARDEGNA	14	marzo	23	marzo	2003	DD.AA. 28-10-02 n. 1893
5	CAGLIARI	SALONE ELETTRICA	10	ottobre	12	ottobre	2003	DD.AA. 28-10-02 n. 1898
5	CAGLIARI	SALONE DELL'ARREDAMENTO E SALONE ANTIQUARIATO	31	ottobre	9	novembre	2003	DD.AA. 28-10-02 n. 1894
5	CAGLIARI	BEAUTY SARDEGNA	8	novembre	10	novembre	2003	DD.AA. 28-10-02 n. 1895
5	CAGLIARI	FIERA FUTURA I.T.	20	novembre	23	novembre	2003	DD.AA. 28-10-02 n. 1896
5	CAPANNOLI (PI)	Fiera nazionale degli uccelli	14	settembre	14	settembre	2003	D.G.M. 30-07-02 n. 91
5	CARRARA MARINA (MS)	BALNEARIA	7	febbraio	9	febbraio	2003	D.G.M. 31-08-02 n. 10/F
5	CARRARA MARINA (MS)	SEA TEC	20	febbraio	22	febbraio	2003	D.G.M. 31-08-02 n. 10/F
5	CARRARA MARINA (MS)	MOSTRA CONVEGNO TIRRENO C T Tempo di Pane - Ospitalita' Italia	9	marzo	13	marzo	2003	D.G.M. 31-08-02 n. 10/F
5	CARRARA MARINA (MS)	E' FITNESS	4	aprile	6	aprile	2003	D.G.M. 31-08-02 n. 10/F
5	CARRARA MARINA (MS)	TH EXPO	10	maggio	12	maggio	2003	D.G.M. 31-08-02 n. 10/F
5	CARRARA MARINA (MS)	BUON'ITALIA	18	giugno	22	giugno	2003	D.G.M. 31-08-02 n. 10/F
5	CARRARA MARINA (MS)	4 X 4 FEST	5	luglio	13	luglio	2003	D.G.M. 31-08-02 n. 10/F
5	CARRARA MARINA (MS)	ARIAMBIENTE	9	ottobre	11	ottobre	2003	D.G.M. 31-08-02 n. 10/F
5	CASTIGLIONE LAGO (PG)	Mostra Mercato "Qualità Trasimeno"	6	giugno	8	giugno	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	CATANIA	EXPOBIT - Salone dell'Informatica, Telematica, Telefonia, Elettronica, Multimediale, Office Automation	8	maggio	11	maggio	2003	D.D. 30-07-02 n. 977/6s
5	CATANIA	SMAU SICILIA - Salone dell'Innovazione Tecnologica	13	novembre	16	novembre	2003	D.D. 30-07-02 n. 978
5	CHIETI	FIERA CITTA' DI CHIETI	25	ottobre	2	novembre	2003	D.D. 01-10-02 n. 38
5	CINGOLI (MC)	Esposizione nazionale canina per tutte le razze	7	luglio	7	luglio	2003	***
5	CITTA' DI CASTELLO (PG)	Mostra mercato nazionale del libro antico	22	marzo	23	marzo	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	CITTA' DI CASTELLO (PG)	Mostra Nazionale del Cavallo	12	settembre	14	settembre	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	CITTA' DI CASTELLO (PG)	Mostra del Mobile In Stile e Antiquariato	28	settembre	6	ottobre	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	CITTA' DI CASTELLO (PG)	Mostra del Tartufo e Prodotti del bosco	7	novembre	9	novembre	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	CIVITANOVA MARCHE (MC)	EDILEXPO	6	febbraio	9	febbraio	2003	***
5	CIVITANOVA MARCHE (MC)	SECURLAVOROEXPO	16	febbraio	18	febbraio	2003	***
5	CIVITANOVA MARCHE (MC)	MILIMARCHE	4	marzo	5	marzo	2003	***
5	CIVITANOVA MARCHE (MC)	Mostra mercato Radiantistica, Elettronica, Hobbystica	12	marzo	13	marzo	2003	***
5	CIVITANOVA MARCHE (MC)	DOMUS ANTIQUA TARLI E DINTORNI	16	maggio	18	maggio	2003	***
5	CIVITANOVA MARCHE (MC)	M.A.C. - Mostra arredamento casa	25	ottobre	2	novembre	2003	***
5	CIVITANOVA MARCHE (MC)	DOMUS ANTIQUA	15	novembre	23	novembre	2003	***
5	CONZANO (AL)	Fiera degli Antichi Mestieri	19	aprile	21	aprile	2003	D.D. 03-09-02 n. 264
5	CORTONA (AR)	Mostra Mercato Nazionale Mobile Antico	23	agosto	7	settembre	2003	D.G.M. 12-09-02 n. 185
5	CUNEO	Mostra nazionale bovini di razza piemontese	8	novembre	9	novembre	2003	D.D. 03-09-02 n. 264
5	CUPRA MARITTIMA (AP)	Mostra malacologica "Conchiglie da tutto il Mondo"	7	giugno	7	settembre	2003	***

T	SEDE	DENOMINAZIONE	D	INIZIO	D	FINE	ANNO	PROVVEDIMENTO
5	FABRO (TR)	Mostra Mercato Nazionale del Tartufo e dei Prodotti Agro-alimentari di qualità	7	novembre	9	novembre	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	FAENZA (RA)	MO.ME.VI. - Mostra nazionale della meccanizzazione in vitivinicoltura specializzata	24	aprile	27	aprile	2003	D.G.R. 11-02-02 n. 154
5	FALCONARA MARITTIMA (AN)	Mostra - Mercato del fumetto	29	agosto	31	agosto	2003	* * *
5	FERRARA	RESTAURO - Salone dell'Arte del Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali	3	aprile	6	aprile	2003	D.G.R. 25-02-02 n. 269
5	FIRENZE	BAGLIONI UOMO	9	gennaio	12	gennaio	2003	D.G.M. 30-07-02 n. 13111
5	FIRENZE	BAGLIONI BIMBO	17	gennaio	19	gennaio	2003	D.G.M. 30-07-02 n. 13110
5	FIRENZE	CAMP FREETIME	1	febbraio	9	febbraio	2003	D.G.M. 30-07-02 n. 13088
5	FIRENZE	BAGLIONI UOMO	19	giugno	22	giugno	2003	D.G.M. 30-07-02 n. 13104
5	FIRENZE	BAGLIONI BIMBO	27	giugno	29	giugno	2003	D.G.M. 30-07-02 n. 13096
5	FIRENZE	Mostra mercato del libro antico	10	ottobre	12	ottobre	2003	D.G.M. 30-07-02 n. 13085
5	FIRENZE	CARTANTICA - mostra mercato stampe e disegni di maestri	17	ottobre	19	ottobre	2003	D.G.M. 30-07-02 n. 13084
5	FIRENZE	DIGITECH BY EXPOGRAFICA	24	ottobre	26	ottobre	2003	D.G.M. 13-09-02 n. 15377
5	FIRENZE	MARTA - Mostra dell'artigianato	5	dicembre	12	dicembre	2003	D.G.M. 30-07-02 n. 13089
5	FOGGIA	PUGLIA SPOSI - Salone dell'abito da sposa e da cerimonia - Arredamento e servizi per le nozze	25	gennaio	2	febbraio	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	FOGGIA	A.R.C.O. - Accoglienza, Ristorazione, Commercio e Ospitalità	8	marzo	12	marzo	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	FOGGIA	CUNAVISUD - Fiera delle attivita' cunicole, avicole e specie minori	30	aprile	5	maggio	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	FOGGIA	PA-GRA SUD - Salone del grano e delle paste alimentari	30	aprile	5	maggio	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	FOGGIA	SAI - Salone dell'acqua e dell'irrigazione	30	aprile	5	maggio	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	FOGGIA	ENOLSUD - Salone della vite e del vino	30	aprile	5	maggio	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	FOGGIA	SALONE AGROALIMENTARE - Produzioni - Agroalimentari - Biologici - Oli - Ortofrutticoli	30	aprile	5	maggio	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	FOGGIA	SALONE DELL'OLIO DOP	30	aprile	5	maggio	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	FOGGIA	HOBBY - SPORT - SUD	5	giugno	8	giugno	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	FOGGIA	Mostra dell'Artigianato Pugliese	27	settembre	5	ottobre	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	FOGGIA	MARMO SUD - Salone dei marmi, graniti, pietre e loro derivati	27	settembre	5	ottobre	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	FOGGIA	Salone della Filatelia - Numismatica - Collezionismo	27	settembre	5	ottobre	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	FOGGIA	SCUOLA IN FIERA - Salone pedagogico-didattico	27	settembre	5	ottobre	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	FOGGIA	FOGGIA IN FIORE	23	novembre	25	novembre	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	FOGGIA	ZOOTECSUD - Fiera della zootecnia	23	novembre	25	novembre	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	FOGGIA	MOSTRA ORNITOLOGICA DAUNIA	28	novembre	30	novembre	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	FOGGIA	ESPOSIZIONE NAZIONALE CANINA	7	dicembre	8	dicembre	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	FOGGIA	PRESEPIA - Mostra del presepe e delle tradizioni natalizie	11	dicembre	14	dicembre	2003	D.G.R. 04-09-02 n. 1186
5	FOLIGNO (PG)	Le Eccellenze del Gusto	25	settembre	29	settembre	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	FOLIGNO (PG)	I Primi d'Italia	25	settembre	29	settembre	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	FRANCAVILLA AL MARE (CH)	Mostra-Mercato del fiore e del tempo libero	24	aprile	27	aprile	2003	D.D. 27-09-02 n. 36
5	GENOVA	AMUSEMENT SHOW	29	gennaio	31	gennaio	2003	* * *
5	GENOVA	ANTIQUA - Mostra nazionale d'arte antica	11	gennaio	19	gennaio	2003	* * *

T	SEDE	DENOMINAZIONE	D	INIZIO	D	FINE	ANNO	PROVVEDIMENTO
5	GENOVA	Manifestazioni Filatelico-Numismatiche Genovesi	16	febbraio	18	febbraio	2003	***
5	GENOVA	Mostra mercato del disco e del fumetto usato e da collezione	22	febbraio	23	febbraio	2003	***
5	GENOVA	TED - Tecnologie Didattiche Innovative	26	febbraio	28	febbraio	2003	***
5	GENOVA	PRIMAVERA - Campionaria del Regalo e del Tempo Libero - Salone Ligure dell'Artigianato	21	marzo	30	marzo	2003	***
5	GENOVA	BOMA Boat Market Genova - Salone nautico dell'usato	5	aprile	13	aprile	2003	***
5	GENOVA	MARC DI PRIMAVERA - Mostra Mercato delle attrezzature radioamatoriali e dell'elettronica	12	aprile	13	aprile	2003	***
5	GENOVA	TUTTANTICO - Mostra mercato d'ogni sorta d'antiquariato	24	aprile	27	aprile	2003	***
5	GENOVA	T.O.C. - Terminal Operation Conference	10	giugno	12	giugno	2003	***
5	GENOVA	Mostra Mercato del Disco e del Fumetto usato da collezione	13	settembre	14	settembre	2003	***
5	GENOVA	TUTTANTICO - Mostra mercato d'ogni sorta d'antiquariato	6	novembre	9	novembre	2003	***
5	GENOVA	B.T.S. - Borsa del Turismo Scolastico	20	novembre	22	novembre	2003	***
5	GENOVA	ELF - Logistic Forum	26	novembre	28	novembre	2003	***
5	GENOVA	NATALIDEA - Ideaneve	5	dicembre	14	dicembre	2003	***
5	GENOVA	MARC - Mostra Mercato delle attrezzature radioamatoriali e dell'elettronica	20	dicembre	21	dicembre	2003	***
5	GORIZIA	VITE - Salone della Barbatella	14	novembre	16	novembre	2003	D.G.R. 19-12-02 n. 4399
5	GROTTAFERRATA (RM)	Fiera nazionale di Grottaferrata	23	marzo	31	marzo	2003	***
5	GUBBIO (PG)	Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Bianco e Prodotti Agroalimentari	30	ottobre	2	novembre	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	LANCIANO (CH)	RUOTE & MOTORI SHOW	20	febbraio	23	febbraio	2003	D.D. 27-09-02 n. 36
5	LANCIANO (CH)	FIERA DELL'AGRICOLTURA	3	aprile	7	aprile	2003	D.D. 27-09-02 n. 36
5	LANCIANO (CH)	ABITARE OGGI	1	maggio	4	maggio	2003	D.D. 27-09-02 n. 36
5	LANCIANO (CH)	FIERABILANDIA	24	ottobre	26	ottobre	2003	D.D. 27-09-02 n. 36
5	LANCIANO (CH)	AGROALIMENTA	5	dicembre	8	dicembre	2003	D.D. 27-09-02 n. 36
5	LONGARONE (BL)	AGRIMONT	21	marzo	23	marzo	2003	***
5	LONGARONE (BL)	AGRIMONT	28	marzo	30	marzo	2003	***
5	LONGARONE (BL)	Caccia, pesca e natura - Mostra di prodotti, accessori e servizi per le attività venatorie, la pesca sportiva ed il tempo libero in ambiente naturale	31	maggio	2	giugno	2003	***
5	LONGARONE (BL)	Sapori italiani	18	settembre	21	settembre	2003	***
5	LONGARONE (BL)	ARREDAMONT	31	ottobre	9	novembre	2003	***
5	LUCCA	MIAC - Mostra Industria Cartaria	15	ottobre	17	ottobre	2003	D.G.M. 23-08-02 n. 601
5	LUCCA	LUCCA COMICS - Rassegna dei fumetti, cinema e illustrazione	30	ottobre	3	novembre	2003	D.G.M. 23-08-02 n. 601
5	MACERATA	Motor show	19	aprile	22	aprile	2003	***
5	MACERATA	Rassegna agricola centro Italia	30	maggio	1	giugno	2003	***
5	MACERATA	MOSTRA MERCATO DELL'ELETTRONICA APPLICATA, TELEFONIA, COMPUTERS, HI-FI, HOBBISTICA	20	settembre	21	settembre	2003	***

T	SEDE	DENOMINAZIONE	D	INIZIO	D	FINE	ANNO	PROVVEDIMENTO
5	MESSINA	CERIMONIA - Salone nazionale per gli sposi e le cerimonie	20	febbraio	23	febbraio	2003	D.D. 30-07-02 n. 974/6s
5	MESSINA	ARCOBALENO - Fiera nazionale del tempo libero	1	aprile	6	aprile	2003	D.D. 30-07-02 n. 973/6s
5	MESSINA	VIFLOR - Mostra mercato nazionale del florovivaismo, delle attrezzature complementari e degli articoli per fioristi	8	ottobre	12	ottobre	2003	D.D. 30-07-02 n. 971/6s
5	MESSINA	E.H.R.S. - European Ham Radio Sicilia	7	novembre	9	novembre	2003	D.D. 30-07-02 n. 972
5	MILANO	CHIBIMART - Mostra Mercato dei prodotti tipici dell'Artigianato	17	gennaio	20	gennaio	2003	***
5	MILANO	The MILANO national FINE ART & ANTIQUES SHOW	5	aprile	13	aprile	2003	***
5	MILANO	CHIBIMART - Mostra Mercato dei prodotti tipici dell'Artigianato	6	giugno	9	giugno	2003	***
5	MILANO	BIJOUX - Salone della Bigiotteria	5	settembre	8	settembre	2003	***
5	MILANO	MOSAN	25	novembre	28	novembre	2003	***
5	MODENA	Ambiente lavoro convention - Convention nazionale dei responsabili dell'igiene e della sicurezza in ambiente di lavoro	16	ottobre	17	ottobre	2003	D.G.R. 15-07 02 n. 1226
5	MONTALCINO (SI)	Settimana del miele - Mostra mercato nazionale dei prodotti alveare	12	settembre	14	settembre	2003	D.G.M. 05-08-02 n. 151
5	MONTEFALCO (PG)	Settimana Enologica	11	settembre	14	settembre	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	MONTESILVANO (PE)	ECOTUR - Nature Tourist Workshop	8	maggio	11	maggio	2003	D.D. 27-09-02 n. 36
5	NAPOLI	TUTTO SPOSI - Esposizione Abiti da Sposa, Arredamento, Corredi, Servizi per Sposi	11	gennaio	19	gennaio	2003	***
5	NAPOLI	SIVEL - Salone dei vini e dei liquori	2	febbraio	6	febbraio	2003	***
5	NAPOLI	CATERING - Salone dei Prodotti per Alberghi, Ristoranti, Bar e Comunità	2	febbraio	6	febbraio	2003	***
5	NAPOLI	BMT - Borsa Mediterranea del Turismo	4	aprile	6	aprile	2003	***
5	NAPOLI	SMAU SALUTEC - Mostra sulle Tecnologie informatiche applicate alla medicina	19	aprile	22	aprile	2003	***
5	NAPOLI	MENTI A CONTATTO - Mostra dell'information communication technology	2	maggio	4	maggio	2003	***
5	NAPOLI	NAPOLIFILIERAMODA - Salone specializzato della Moda	24	maggio	26	maggio	2003	***
5	NAPOLI	PIANETA ITALIA - Mostra Convegno sui prodotti tipici italiani	31	maggio	2	giugno	2003	***
5	NAPOLI	BIMBINFIERA	13	settembre	14	settembre	2003	***
5	NAPOLI	MEDITERTRANS - Mostra Mediterranea dei trasporti e delle Comunicazioni	19	settembre	21	settembre	2003	***
5	NAPOLI	FIMES - Fiera Mediterranea dello Sport	10	ottobre	12	ottobre	2003	***
5	NAPOLI	ESTETICA - Salone mediterraneo della bellezza e del benessere	25	ottobre	27	ottobre	2003	***
5	NAPOLI	MEDPACK - Mostra Mediterranea delle Tecnologie e Prodotti per Imballaggio, Confezionamento, Industria Alimentare, Chimico Farmaceutica e Trasporti Industriali Interni	7	novembre	9	novembre	2003	***
5	NAPOLI	MERCANTE IN FIERA A NAPOLI - Mostra di modernariato, antichità e collezionismo	20	novembre	23	novembre	2003	***
5	NAPOLI	NAPOLIFILIERAMODA - Salone specializzato della Moda	29	novembre	1	dicembre	2003	***
5	NORCIA (PG)	Mostra Mercato Nazionale del Tartufo Nero Pregiato di Norcia e Prodotti Tipici	21	febbraio	23	febbraio	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	OFFIDA (AP)	DI VINO IN VINO	28	agosto	1	settembre	2003	***

T	SEDE	DENOMINAZIONE	D	INIZIO	D	FINE	ANNO	PROVVEDIMENTO
5	ORVIETO (TN)	Le Grandi Opere ad Orvieto	22	novembre	1	dicembre	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	OSIMO (AN)	MOSTRA DI MACCHINE PER LA BIETICOLTURA	26	gennaio	27	gennaio	2003	***
5	PADOVA	CHOPPER & CUSTOM SHOW	17	gennaio	19	gennaio	2003	***
5	PADOVA	TECNOPIZZA	9	febbraio	13	febbraio	2003	***
5	PADOVA	MIT expo.com - Salone informatica, comunicazione e commercio elettronico per l'impresa	27	marzo	29	marzo	2003	***
5	PADOVA	TERMOIDRAULICA CLIMA	10	aprile	13	aprile	2003	***
5	PADOVA	ANTIQUARIA - Fiera mercato dell'antiquariato	25	aprile	4	maggio	2003	***
5	PADOVA	CIVITAS - Salone della solidarietà, dell'economia sociale e civile	1	maggio	4	maggio	2003	***
5	PADOVA	BIONOVA - Mostra convegno biotecnologie e bioingegnerie	4	giugno	6	giugno	2003	***
5	PADOVA	TDM - Trade, design, mobili	12	settembre	15	settembre	2003	***
5	PADOVA	CASA SU MISURA - Mostra mercato arredo e complementi	11	ottobre	19	ottobre	2003	***
5	PADOVA	COMPROCASA - Salone delle proposte immobiliari	11	ottobre	19	ottobre	2003	***
5	PADOVA	EXPO SCUOLA - Salone prodotti e servizi per l'istruzione e la formazione	23	ottobre	25	ottobre	2003	***
5	PADOVA	TUTTINFIERA - Fiera mercato dell'hobby e del tempo libero	1	novembre	2	novembre	2003	***
5	PADOVA	AUTO DI OGNI EPOCA	22	novembre	23	novembre	2003	***
5	PALERMO	MEDISPOSA - Mostra Mercato nazionale prodotti e servizi per gli sposi	23	gennaio	26	gennaio	2003	D.D. 30-07-02 n. 985
5	PALERMO	MEDI@-TEKNOSHOW - Mostra Mercato dell'Informatica e della Comunicazione Pubblica	13	febbraio	16	febbraio	2003	D.D. 30-07-02 n. 990/6s
5	PALERMO	MEDIAL-MEDIALTEC - Mostra Mercato dell'Alimentazione mediterranea e dei prodotti e servizi per la filiera agroalimentare	27	febbraio	2	marzo	2003	D.D. 30-07-02 n. 982
5	PALERMO	MEDIBIT-MEDITURISMO - Mostra specializzata del turismo mediterraneo	21	marzo	23	marzo	2003	D.D. 30-07-02 n. 983/6s
5	PALERMO	SICILIA ORO PALERMO	2	maggio	5	maggio	2003	D.D. 30-07-02 n. 969/6s
5	PALERMO	MEDIAREA - mostra specializzata dell'Ambiente	2	ottobre	5	ottobre	2003	D.D. 18-12-02 n. 2360/6s
5	PALERMO	SICILIA ORO PALERMO	24	ottobre	27	ottobre	2003	D.D. 30-07-02 n. 969/6s
5	PALERMO	MEDIMOBIL - Mostra Mercato nazionale del mobile e dell'arredamento	7	novembre	16	novembre	2003	D.D. 30-07-02 n. 981/6s
5	PARMA	Transpotec Show - Salone in movimento	27	marzo	30	marzo	2003	D.G.R. 25-03-02 n. 434
5	PARMA	SUBFORNITURA - Salone delle lavorazioni industriali per conto terzi	9	aprile	12	aprile	2003	D.G.R. 25-02-02 n. 269
5	PARMA	MECSPE - Meccanica specializzata; trattamenti e finiture delle superfici, fonderia e pressofusione, trasmissioni di potenza, utensili, incisione dei metalli, fasteners, sicurezza dei lavoratori nel settore metalmeccanico	9	aprile	12	aprile	2003	D.G.R. 25-02-02 n. 269
5	PARMA	Eurostampi - Dies & mold, presses and injection machines exhibition	9	aprile	12	aprile	2003	D.G.R. 25-02-02 n. 270
5	PARMA	Expoqualità - Evento espositivo e convegnistico per la presentazione di strumenti e servizi per la qualità, le prove e la certificazione	4	giugno	7	giugno	2003	D.G.R. 11-03-02 n. 333

T	SEDE	DENOMINAZIONE	D	INIZIO	D	FINE	ANNO	PROVVEDIMENTO
5	PARMA	MOTEK ITALY - Fiera specializzata per le tecniche di montaggio, assemblaggio e manipolazione	4	giugno	7	giugno	2003	D.G.R. 22-04-02 n. 629
5	PARMA	Control Italy - Fiera specializzata per l'assicurazione della qualità CibusTEC - Food processing & packaging technology exhibition.	4	giugno	7	giugno	2003	D.G.R. 22-04-02 n. 629
5	PARMA	Multitecno - Mostra delle tecnologie intersettoriali e di filiera per l'industria alimentare	21	ottobre	25	ottobre	2003	D.G.R. 25-02-02 n. 270
5	PARMA	Pizzatec - Salone professionale delle attrezzature, tecniche e forniture per la pizza	21	ottobre	25	ottobre	2003	D.G.R. 28-01-02 n. 56
5	PERUGIA	Perugia Classico - Mostra mercato Strumenti Musicali Tradizionali	26	settembre	30	settembre	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	PERUGIA	Mostra Convegno di Filatelia e Numismatica	18	ottobre	19	ottobre	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	PERUGIA	Perugia L'Antica Arte del Tessile Rassegna Antiquaria Città di Perugia	24	ottobre	2	novembre	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	PERUGIA	Natale In	12	dicembre	21	dicembre	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	PESARO	Mostra-scambio auto-moto e ciclo d'epoca	8	febbraio	9	febbraio	2003	***
5	PESARO	SAMP - Salone del Mobile di Pesaro	24	settembre	28	settembre	2003	***
5	PESARO	Mostra scambio auto-moto e ciclo d'epoca	18	ottobre	19	ottobre	2003	***
5	PESARO	SMAVI - Salone allestimento veicoli industriali	24	ottobre	26	ottobre	2003	***
5	PESARO	PROMOMARCHE	14	novembre	16	novembre	2003	***
5	PESARO	PROMOMARCHE	20	novembre	23	novembre	2003	***
5	PORDENONE	SAMULEGNO - Salone biennale macchine, utensili per la lavorazione del legno	6	febbraio	10	febbraio	2003	D.G.R. 19-12-02 n. 4399
5	PORDENONE	ORTO GIARDINO - Salone floricoltura, vivaistica, orticoltura, attrezzature per giardini, parchi	8	marzo	16	marzo	2003	D.G.R. 19-12-02 n. 4399
5	PORDENONE	Fiera nazionale del Radioamatore, Elettronica, Hi-Fi, Informatica	2	maggio	4	maggio	2003	D.G.R. 19-12-02 n. 4399
5	PRAMAGGIORE (VE)	Mostra nazionale campionaria dei vini	20	aprile	1	maggio	2003	***
5	RIMINI	Salone delle tecnologie e dei prodotti della pesca per il Mediterraneo	22	febbraio	26	febbraio	2003	D.G.R. del 07-09-02
5	RIMINI	DISMA MUSIC SHOW - Strumenti musicali, edizioni musicali, discografia	11	aprile	14	aprile	2003	D.G.R. 22-07-02 n. 1279
5	RIMINI	T & T Tende e Tecnica - Biennale delle tende, dei tessuti, delle tecnologie per l'arredamento e la protezione solare	12	ottobre	14	ottobre	2003	D.G.R. 17-06-02 n. 1009
5	RIMINI	GIO-SUN - Salone del giocattolo estivo e dei giochi all'aria aperta	12	ottobre	14	ottobre	2003	D.G.R. 17-06-02 n. 1009
5	RIMINI	B! Come Bambino. Salone della prima infanzia e del giocattolo prescolare	12	ottobre	14	ottobre	2003	D.G.R. 25-03-02 n. 434
5	RIVA DEL GARDA (TN)	Expo Riva Hotel	26	gennaio	29	gennaio	2003	***
5	RIVA DEL GARDA (TN)	BITEG	16	maggio	18	maggio	2003	***
5	RIVA DEL GARDA (TN)	TTG INCONTRI	10	ottobre	12	ottobre	2003	***
5	ROMA	ROMASPOSA - Salone nazionale dell'abito da sposa e cerimonia - Accessori e servizi per le nozze	11	gennaio	19	gennaio	2003	***
5	ROMA	BEAUTY EXPO & FITNESS	24	gennaio	27	gennaio	2003	***
5	ROMA	SALONE DEL MARE	8	febbraio	16	febbraio	2003	***
5	ROMA	CASAIDEA - Mostra dell'abitare	1	marzo	9	marzo	2003	***
5	ROMA	OROCAPITAL	14	marzo	17	marzo	2003	***

T	SEDE	DENOMINAZIONE	D	INIZIO	D	FINE	ANNO	PROVVEDIMENTO
5	ROMA	EXPOCARTOON - Mostra mercato del fumetto, del cinema d'animazione e dei games	10	aprile	13	aprile	2003	***
5	ROMA	MODA MEETING	12	aprile	14	aprile	2003	***
5	ROMA	Mostra del turismo, artigianato e delle tradizioni popolari	26	aprile	10	maggio	2003	***
5	ROMA	FORUM P.A.	5	maggio	9	maggio	2003	***
5	ROMA	SMAU ROMA	4	giugno	8	giugno	2003	***
5	ROMA	OROCAPITAL	26	settembre	29	settembre	2003	***
5	ROMA	T 2000 - Salone nazionale degli arredamenti e prodotti per tabaccheria	27	settembre	29	settembre	2003	***
5	ROMA	ENADA - Esposizione nazionale di apparecchi da divertimento automatici	8	ottobre	10	ottobre	2003	***
5	ROMA	MODA MEETING	11	ottobre	13	ottobre	2003	***
5	ROMA	MOA CASA - Mostra specializzata del mobile e dell'arredamento	25	ottobre	2	novembre	2003	***
5	ROMA	EXPOCARTOON - Mostra mercato del fumetto, del cinema d'animazione e dei games	20	novembre	23	novembre	2003	***
5	ROMA	LIBRO 2003	21	novembre	30	novembre	2003	***
5	ROMA	ROMA AUTO SHOW	27	novembre	30	novembre	2003	***
5	ROMA	FOTO ROMA SHOW	28	novembre	1	dicembre	2003	***
5	ROMA	NATALE OGGI	6	dicembre	14	dicembre	2003	***
5	SACILE (PN)	SAGRA DEI OSEI - Mercato esposizione nazionale degli uccelli	17	agosto	17	agosto	2003	D.G.R. 19-12-02 n. 4399
5	SALUZZO (CN)	Mostra mercato e cultura di antiquariato di Saluzzo	23	maggio	1	giugno	2003	D.D. 03-09-02 n. 264
5	SAN MINIATO (PI)	Mostra mercato nazionale del tartufo bianco	15	novembre	30	novembre	2003	D.G.M. 06-09-02 n. 52
5	SANREMO	MOAC - Mostra Mercato dell'Artigianato	15	agosto	24	agosto	2003	***
5	SANT'AGATA FELTRIA (PS)	Fiera nazionale tartufo bianco pregiato e prodotti agro silvo pastorali	4	ottobre	27	ottobre	2003	***
5	SANT'ANGELO IN VADO (PS)	Mostra nazionale del tartufo bianco pregiato delle Marche	11	ottobre	2	novembre	2003	***
5	SANT'ANGELO IN VADO (PS)	Fiera nazionale dei cani da tartufo	25	ottobre	25	ottobre	2003	***
5	SARNANO (MC)	Mostra - Mercato Antiquariato e Artigianato	25	maggio	8	giugno	2003	***
5	SASSARI	SARDEGNA ORO	2	maggio	5	maggio	2003	DD.AA. 28-10-02 n. 1900
5	SESTINO PONTE (AR)	CHIANINA - Mostra allevamenti bovini di razza chianina	27	settembre	29	settembre	2003	D.G.M. 26-08-02 n. 135
5	SIENA	Settimana Nazionale dell'Olio	7	febbraio	16	febbraio	2003	D.G.M. 08-08-02 n. 2078
5	SIENA	Settimana dei vini	30	maggio	8	giugno	2003	D.G.M. 08-08-02 n. 2078
5	SILVI MARINA (TE)	CEIM Centro Incontri Moda Autunno/Inverno	1	febbraio	4	febbraio	2003	D.D. 27-09-02 n. 36
5	SILVI MARINA (TE)	SARAL	1	marzo	6	marzo	2003	D.D. 27-09-02 n. 36
5	SILVI MARINA (TE)	MOTOR SPORT	24	aprile	30	aprile	2003	D.D. 27-09-02 n. 36
5	SILVI MARINA (TE)	AURIADE	26	aprile	30	aprile	2003	D.D. 27-09-02 n. 36
5	SILVI MARINA (TE)	Fiera Mercato Nazionale del Radioamatore di Pescara	3	maggio	4	maggio	2003	D.D. 27-09-02 n. 36
5	SILVI MARINA (TE)	CEIM Centro Incontri Moda Primavera/Estate	20	settembre	23	settembre	2003	D.D. 27-09-02 n. 36
5	SILVI MARINA (TE)	ARREDAMENTO D'INTERNI	25	ottobre	2	novembre	2003	D.D. 27-09-02 n. 36
5	SILVI MARINA (TE)	MODA SPOSA	25	ottobre	2	novembre	2003	D.D. 27-09-02 n. 36
5	SILVI MARINA (TE)	AURIADE	15	novembre	19	novembre	2003	D.D. 27-09-02 n. 36
5	SILVI MARINA (TE)	Fiera Mercato Nazionale del Radioamatore di Pescara	29	novembre	30	novembre	2003	D.D. 27-09-02 n. 36

T	SEDE	DENOMINAZIONE	D	INIZIO	D	FINE	ANNO	PROVVEDIMENTO
5	SILVI MARINA (TE)	IDEA NATALE	29	novembre	8	dicembre	2003	D.D. 27-09-02 n. 36
5	SILVI MARINA (TE)	TECNOEXPO'	5	dicembre	9	dicembre	2003	D.D. 27-09-02 n. 36
5	SIRACUSA	Edilsud - Salone dell'Edilizia	10	aprile	13	aprile	2003	D.D. 30-07-02 n. 987/6s
5	SIRACUSA	COMMERCIO - Salone del Franchising	10	aprile	13	aprile	2003	D.D. 30-07-02 n. 988/6s
5	SIRACUSA	Rassegna dell'Arredamento	10	ottobre	19	ottobre	2003	D.D. 30-07-02 n. 986/6s
5	SORA (FR)	SORARREDA - Fiera dell'arredamento e della casa	24	aprile	4	maggio	2003	* * *
5	STIA (AR)	Biennale Nazionale d'Arte Fabbrile - Artigianato Artistico del ferro battuto	4	settembre	7	settembre	2003	D.G.M. 20-05-02 n. 3655
5	TAORMINA (ME)	SICILIA ORO TAORMINA	7	marzo	10	marzo	2003	D.D. 30-07-02 n. 970/6s
5	TAORMINA (ME)	SICILIA ORO TAORMINA	14	novembre	17	novembre	2003	D.D. 30-07-02 n. 970/6s
5	TERNI	Sanvalentinoro - Mostra di Arte Orafa	1	febbraio	14	febbraio	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	TODI (PG)	Oggetti di luce	6	settembre	14	settembre	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	TORINO	EXPOVACANZE - Mostra-mercato delle vacanze e del turismo	10	aprile	13	aprile	2003	D.D. 03-09-02 n. 264
5	TORINO	EXPOCASA - EXPOVIVRE - Salone delle arti domestiche, del mobile e dell'arredamento	7	marzo	16	marzo	2003	D.D. 03-09-02 n. 264
5	TORINO	Salone della musica	29	maggio	2	giugno	2003	D.D. 03-09-02 n. 264
5	TORINO	Proseg.Italia - Salone professionale del Facility Management e Global Service	17	settembre	19	settembre	2003	D.D. 03-09-02 n. 264
5	TORINO	SALONE DELLA MONTAGNA	9	ottobre	12	ottobre	2003	D.D. 03-09-02 n. 264
5	TORINO	SALONE DEL VINO - Mostra convegno per produttori e professionisti	14	novembre	17	novembre	2003	D.D. 03-09-02 n. 264
5	TORINO	RESTRUCTURA - Salone della costruzione e ristrutturazione edilizia	27	novembre	30	novembre	2003	D.D. 03-09-02 n. 264
5	TORINO	ABILITY TECN HELP	28	novembre	30	novembre	2003	D.D. 03-09-02 n. 264
5	TORREANO DI MARTIGNACCO (UD)	AGRIEST - Mostra delle macchine e dei prodotti agricoli	23	gennaio	27	gennaio	2003	D.G.R. 19-12-02 n. 4399
5	TORREANO DI MARTIGNACCO (UD)	ALIMENTA - Salone dell'alimentazione ristorazione e delle attrezzature alberghiere	2	marzo	6	marzo	2003	D.G.R. 19-12-02 n. 4399
5	TORREANO DI MARTIGNACCO (UD)	HOBBY SPORT E TEMPO LIBERO	10	aprile	13	aprile	2003	D.G.R. 19-12-02 n. 4399
5	TORREANO DI MARTIGNACCO (UD)	CASA MODERNA - Fiera nazionale dell'arredamento e dell'edilizia	27	settembre	6	ottobre	2003	D.G.R. 19-12-02 n. 4399
5	TORREANO DI MARTIGNACCO (UD)	IDEANATALE - Artigianato, Arte e Antiquariato	14	novembre	17	novembre	2003	D.G.R. 19-12-02 n. 4399
5	TRIESTE	FIERA DEL MARE - Barcolana Sailing Show - Mostra nazionale della nautica da diporto	9	ottobre	12	ottobre	2003	D.G.R. 19-12-02 n. 4399
5	VALDOBBIADENE (TV)	Mostra nazionale degli spumanti	5	settembre	13	settembre	2003	* * *
5	VALENZA (AL)	VALENZA GIOIELLI - edizione primavera	1	marzo	4	marzo	2003	D.D. 03-09-02 n. 264
5	VALENZA (AL)	VALENZA GIOIELLI - edizione autunno	4	ottobre	8	ottobre	2003	D.D. 03-09-02 n. 264
5	VALTOPINA (PG)	Mostra Mercato del Tartufo	22	novembre	23	novembre	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	VALTOPINA (PG)	Mostra Mercato del Tartufo	29	novembre	30	novembre	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
5	VERONA	Vivi la casa - Evento mostra mercato - Soluzioni d'arredo classiche e moderne. Prodotti e servizi per la casa e gli sposi	25	gennaio	2	febbraio	2003	* * *

T	SEDE	DENOMINAZIONE	D	INIZIO	D	FINE	ANNO	PROVVEDIMENTO
5	VERONA	LEGNO & EDILIZIA - Mostra professionale sull'impiego del legno nell'edilizia	20	febbraio	23	febbraio	2003	***
5	VERONA	EUDI SHOW - Salone specializzato delle attività subacquee	14	marzo	17	marzo	2003	***
5	VERONA	INFRAVIA - Mostra convegno sulle infrastrutture del trasporto terrestre	1	maggio	4	maggio	2003	***
5	VERONA	ELETTROEXPO - Mostra mercato di elettronica, radiantismo, strumentazione, componentistica e informatica	15	novembre	16	novembre	2003	***
5	VERONA	JOB & ORIENTA - Scuola, Orientamento, Formazione e Lavoro	27	novembre	29	novembre	2003	***
5	VERONA	VIVI LA CASA IN FIERA - Moda e costume del vivere oggi	4	dicembre	8	dicembre	2003	***
5	VICENZA	OROMACCHINE	12	gennaio	19	gennaio	2003	***
5	VICENZA	SPAZIOCASA - Mostra del mobile, arredamento e accessori per la casa, articoli per gli sposi	15	febbraio	23	febbraio	2003	***
5	VICENZA	TEMPO LIBERO - Mostra del campeggio, articoli sportivi, hobbistica, auto, nautica e vacanze; gitando e do it yourself	22	marzo	30	marzo	2003	***
5	VICENZA	COM - Marketing, comunicazione, eventi	10	aprile	12	aprile	2003	***
5	VICENZA	KOINE' - Rassegna di arredi, oggetti liturgici e componenti per l'edilizia del culto	26	aprile	29	aprile	2003	***
5	VICENZA	OROMACCHINE	7	giugno	12	giugno	2003	***
5	VICENZA	Salone della gemmologia	7	giugno	12	giugno	2003	***
5	VICENZA	SAT EXPO - Salone delle tecnologie TV via satellite	2	ottobre	4	ottobre	2003	***
5	VICENZA	VICENZA NUMISMATICA - Salone della numismatica, medaglistica e cartamoneta	17	ottobre	19	ottobre	2003	***
5	VICENZA	MICROELETTRONICA - Rassegna biennale di elettronica industriale	22	ottobre	24	ottobre	2003	***
5	VICENZA	Salone nazionale del vino novello	5	novembre	5	novembre	2003	***
5	VICENZA	AMMTECH - Assemblaggio, manipolazione, movimentazione	20	novembre	22	novembre	2003	***
5	VITERBO	AGRITALIA -Rassegna nazionale dell'agricoltura e della zootecnia	11	aprile	13	aprile	2003	***
5	VITERBO	NOVAGRIA	8	maggio	12	maggio	2003	***
5	VITERBO	FAIR CSI/ITALIA	16	maggio	22	maggio	2003	***
5	VITERBO	SABO - Salone nazionale degli oggetti di casa	24	ottobre	27	ottobre	2003	***
5	VITERBO	LE VIE DEL CIELO	13	novembre	17	novembre	2003	***
5	VITTORIA (RG)	EMAIA PRIMAVERA	30	aprile	4	maggio	2003	D.D. 30-07-02 n. 975/6s
6	BASTIA UMBRA (PG)	Assisi Antiquariato	19	aprile	4	maggio	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
6	BASTIA UMBRA (PG)	Antiquari al Centro	4	settembre	7	settembre	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
6	BOLOGNA	FIERARREDO - Emozioni per l'abitare	15	febbraio	23	febbraio	2003	***
6	BOLOGNA	COM.-P.A. - Salone della comunicazione pubblica e dei servizi al cittadino	17	settembre	19	settembre	2003	D.G.R. 11-02-02 n. 151
6	CASTELLAMONTE (TO)	Mostra della Ceramica	22	agosto	14	settembre	2003	D.D. 03-09-02 n. 264
6	FANO (PS)	Mostra - Mercato nazionale del libro e della stampa antichi	11	luglio	13	luglio	2003	***
6	FORLI'	BABILONIA	13	febbraio	16	febbraio	2003	D.G.R. 11-02-02 n. 154
6	FORLI'	ROMAGNA ANTIQUARIATO	25	ottobre	2	novembre	2003	D.G.R. 11-02-02 n. 154
6	GUALDO TADINO (PG)	Concorso della Ceramica di Gualdo Tadino	15	agosto	30	settembre	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
6	MODENA	MODENANTIQUARIA	15	febbraio	23	febbraio	2003	D.G.R. 11-02-02 n. 151

T	SEDE	DENOMINAZIONE	D	INIZIO	D	FINE	ANNO	PROVVEDIMENTO
6	MODENA	GRAN MERCATO DELL'ANTICO - DEBALLAGE - '7. 8. NOVECENTO	2	aprile	6	aprile	2003	D.G.R. 11-02-02 n. 151
6	MODENA	SKIPASS - Sports e turismo invernali	30	ottobre	2	novembre	2003	D.G.R. 11-02-02 n. 151
6	MODENA	GRAN MERCATO DELL'ANTICO - DEBALLAGE - '7. 8. NOVECENTO	13	novembre	16	novembre	2003	D.G.R. 11-02-02 n. 151
6	MODENA	COUNTRY LIFE - Uno stile di vita in mostra	29	novembre	8	dicembre	2003	D.G.R. 11-02-02 n. 154
6	NAPOLI	Mostra del libro "Galassia Gutenberg"	13	febbraio	17	febbraio	2003	***
6	OSTRA (AN)	Mostra nazionale artigianato ed antiquariato	2	agosto	17	agosto	2003	***
6	PARMA	EMPORIUM - Raduno invernale di antiquariato e modernariato	18	gennaio	19	gennaio	2003	D.G.R. 28-01-02 n. 56
6	PARMA	BAGARRE - Gran mercato dei mercati del collezionismo ed antichità	16	maggio	18	maggio	2003	D.G.R. 11-03-02 n. 333
6	PARMA	TERME AND BEAUTY - Salone del termalismo e della talassoterapia, della salute, del benessere e della bellezza	3	aprile	7	aprile	2003	D.G.R. 06-05-02 n. 678
6	PARMA	CibusTour - Salone del turismo enogastronomico, dei prodotti tipici e biologici	6	novembre	9	novembre	2003	D.G.R. 10-06-02 n. 965
6	PENNABILLI (PS)	Mostra-mercato nazionale d'antiquariato	5	luglio	27	luglio	2003	***
6	PIACENZA	APIMELL - Mostra mercato nazionale di apicoltura, dei prodotti e delle attrezzature connesse	7	marzo	9	marzo	2003	D.G.R. 22-04-02 n. 629
6	PIACENZA	SEMINAT - Esposizione nazionale delle sementi, delle piante agrarie e ornamentali, delle attrezzature connesse	7	marzo	9	marzo	2003	D.G.R. 22-04-02 n. 629
6	PIACENZA	AGRIFIERA DEL PO - Mostra nazionale dell'agricoltura e della zootecnica	25	aprile	27	aprile	2003	D.G.R. 22-04-02 n. 629
6	PIACENZA	TELERADIO - Mostra mercato nazionale del materiale radiantistico e delle telecomunicazioni	6	settembre	7	settembre	2003	D.G.R. 22-04-02 n. 629
6	REGGIO EMILIA	Mostra nazionale dell'Antiquariato "Oro, Incenso e Antico"	25	gennaio	2	febbraio	2003	D.G.R. 22-04-02 n. 629
6	REGGIO EMILIA	SALONE DEL CAVALLO AMERICANO	15	maggio	18	maggio	2003	D.G.R. 11-03-02 n. 333
6	RICCIONE (FO)	CARD SHOW - Salone di carte, telecarte e moneta elettronica	29	agosto	31	agosto	2003	D.G.R. 11-02-02 n. 151
6	RICCIONE (FO)	SALONE NAZIONALE NUMISMATICO	6	settembre	7	settembre	2003	D.G.R. 05-09-01 n. 1789
6	RIMINI	Nautex - Salone Nautico di Primavera	22	febbraio	2	marzo	2003	D.G.R. 11-03-02 n. 333
6	ROMA	GRANDI ANTIQUARI A ROMA	10	gennaio	19	gennaio	2003	***
6	ROMA	100 PRESEPI	4	dicembre	11	gennaio	2004	***
6	SALUZZO (CN)	Saluzzo Città del mobile di alto artigianato artistico e tipico	12	settembre	21	settembre	2003	D.D. 03-09-02 n. 264
6	SARZANA (SP)	Mostra Nazionale dell'Antiquariato	3	agosto	24	agosto	2003	***
6	SAVONA	Fiera espositiva del turismo e dei prodotti tipici della Liguria	1	luglio	20	luglio	2003	***
6	SIRACUSA	Salone dell'Antiquariato	20	marzo	24	marzo	2003	D.D. 30-07-02 n. 992/6s
6	TODI (PG)	Rassegna Antiquaria d'Italia	17	aprile	1	maggio	2003	D.D. 23-10-02 n. 9639
6	TORINO	MINERALEXPO - Mostra dei Minerali e Universo natura	3	ottobre	5	ottobre	2003	D.D. 03-09-02 n. 264
6	VERONA	TESORI DAL TEMPO - Biennale antiquaria	25	aprile	4	maggio	2003	***

Legenda:
1 = Internazionali generali
2 = Internazionali specializzate
3 = Mostre, esposizioni internazionali
4 = Nazionali generali
5 = Nazionali specializzate
6 = Mostre, esposizioni nazionali
*** = Estremi autorizzatori non pervenuti dalle regioni competenti

03A00311

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 31 ottobre 2002.

Istituzione di un biglietto di € 2,00 per l'ingresso nel museo di Casa Vasari di Arezzo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 concernente il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la ricostituzione del comitato biglietti ingresso musei;

Vista la nota n. 9726 del 27 settembre 2002, con la quale la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggio, per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico ha proposto l'istituzione del biglietto di € 2,00 per l'ingresso nel museo di Casa Vasari, che costituisce tra l'altro uno dei musei più visitati della città;

Sentito il comitato biglietti ingresso musei che nella riunione del 28 ottobre 2002 ha espresso parere favorevole;

Considerata la necessità di accogliere la suddetta proposta;

Decreta:

È istituito il biglietto di € 2,00 per l'ingresso nel museo di Casa Vasari di Arezzo.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 ottobre 2002

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Beni e attività culturali, foglio n. 353

03A00227

DECRETO 31 ottobre 2002.

Istituzione di un biglietto integrato per la visita del Museo d'arte orientale e della Galleria internazionale d'arte moderna di Venezia.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 concernente il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato Regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 3719 trasmessa in data 11 ottobre 2002 e successiva nota integrativa n. 4054 del 22 ottobre 2002, con le quali la soprintendenza speciale per il Polo museale veneziano ha proposto l'istituzione del biglietto integrato di € 5,50 (ridotto € 3,00) per l'ingresso nel Museo d'arte orientale e nella Galleria internazionale d'arte moderna, comunale, situate entrambe nella sede di Ca' Pesaro;

Preso atto del contenuto della bozza di convenzione trasmessa con le note in riferimento, che dovrà essere sottoscritta con il comune di Venezia;

Considerata la necessità di accogliere la richiesta in argomento, dato l'obiettivo di rendere più funzionale il servizio di pubblica fruizione delle collezioni espositive del museo e della economicità sottesa all'accordo sopra riferito e finalizzato alla realizzazione del percorso unificato;

Sentito il parere del comitato biglietti ingresso musei, che nella riunione del 28 ottobre 2002 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

È autorizzato l'inserimento del Museo d'arte orientale nel percorso integrato di visita con la Galleria internazionale d'arte moderna, comunale, entrambe situate nel Palazzo Ca' Pesaro di Venezia, per consentire la valorizzazione e la massima fruizione delle collezioni espositive che li caratterizza e secondo le modalità stabilite con apposito atto convenzionale da stipularsi con il comune di Venezia.

L'importo del biglietto integrato è fissato in € 5,50, ridotto di € 3,00, riservato alle categorie di utenti in conformità alle disposizioni in vigore nei musei civici veneziani.

Restano in vigore le disposizioni in materia di gratuità previste dal decreto ministeriale n. 507/1997, art. 4 per coloro che intendano visitare unicamente il Museo d'arte orientale.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 ottobre 2002

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Beni e attività culturali, foglio n. 357

03A00228

DECRETO 31 ottobre 2002.

Istituzione di un biglietto integrato di € 7,00 per l'ingresso nella Pinacoteca nazionale di Bologna, in occasione dello svolgersi della mostra «Guido Reni. Le nozze di Bacco e Arianna» e della mostra «David Hockney, acqueforti».

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 concernente il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 10572 del 15 ottobre 2002 con la quale la Soprintendenza per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico di Bologna ha proposto l'istituzione di un biglietto integrato di € 7,00 per l'ingresso nella Pinacoteca nazionale di Bologna durante lo svolgimento di due importanti mostre, una dedicata all'artista Guido Reni e l'altra a David Hockney, nel periodo compreso dal 9 novembre 2002 al 18 febbraio 2003;

Considerate le motivazioni addotte dalla Soprintendenza circa la stretta connessione tra la Pinacoteca e gli eventi espositivi in argomento, tale da costituire un unico percorso di visita nel periodo sopra indicato;

Sentito il parere del comitato per i biglietti di ingresso musei che nella riunione del 28 ottobre 2002 ha espresso parere favorevole;

Decreta:

Nel periodo dal 9 novembre 2002 al 18 febbraio 2003 è istituito un biglietto integrato di € 7,00 per l'ingresso nella Pinacoteca nazionale di Bologna, in occasione dello svolgersi della mostra «Guido Reni. Le nozze di Bacco e Arianna» e della mostra «David Hockney, acqueforti».

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 ottobre 2002

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Beni e attività culturali, foglio n. 355

03A00229

DECRETO 31 ottobre 2002.

Variazione degli importi dei biglietti di ingresso nei musei statali del Polo veneziano.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PATRIMONIO STORICO ARTISTICO
E DEMOETNOANTROPOLOGICO

Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, recante norme per l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità, parchi e giardini monumentali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 28 settembre 1999, n. 375, recante modifiche al decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507;

Visto l'art. 100 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, concernente il testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali emanato a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441 concernente il Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2002 concernente la nuova costituzione del comitato per i biglietti di ingresso musei previsto dal citato regolamento ex decreto ministeriale n. 507/1997;

Vista la nota n. 4189 del 25 ottobre 2002, con la quale la Soprintendenza speciale per il Polo museale veneziano ha proposto l'aumento del biglietto d'ingresso nella Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro dall'attuale costo di € 3,00 a quello di € 5,00, proponendo di conseguenza, l'aumento dei biglietti cumulativi — di € 4,00 e di € 9,50 — attualmente in vigore con gli altri musei del Polo (Museo d'arte orientale e Gallerie dell'accademia) rispettivamente a 6,00 e 11,00 euro;

Considerata la necessità di accogliere la richiesta in argomento, tenuto conto della specificità che caratterizza la città di Venezia e dell'autonomia attribuita alle soprintendenze speciali nell'ambito della riorganizzazione del Ministero;

Sentito il parere del comitato biglietti ingresso musei, che nella riunione del 28 ottobre 2002 ha espresso parere favorevole, fissandone la decorrenza di applicazione dal 10 gennaio 2003, in linea con le determinazioni dell'amministrazione di non consentire aumenti del costo dei biglietti per tutto il 2002;

Decreta:

Il biglietto d'ingresso nella Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro di Venezia e quelli cumulativi per l'ingresso negli altri musei del Polo veneziano, Museo d'arte orientale e Galleria dell'accademia, sono rideterminati come segue, con decorrenza dal 10 gennaio 2003:

Venezia - Galleria Giorgio Franchetti alla Ca' d'Oro - biglietto d'ingresso € 5,00;

Venezia - Museo d'arte orientale e Galleria G. Franchetti alla Ca' d'Oro - biglietto cumulativo € 6,00;

Venezia - Gallerie dell'accademia, Museo d'arte orientale e Galleria G. Franchetti alla Ca' d'Oro - biglietto cumulativo € 11,00.

Il presente decreto sarà inviato alla registrazione degli organi di controllo e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 ottobre 2002

Il direttore generale: SERIO

Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 2002
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 6 Beni e attività culturali, foglio n. 352

03A00230

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 settembre 2002.

Istituzione del Nucleo centrale ispettori pesca.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 20 concernente il coordinamento delle attività degli organi di polizia e di vigilanza sulla pesca;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41 e successive modificazioni, con particolare riferimento alle disposizioni concernenti i piani triennali della pesca e dell'acquacoltura nei quali è altresì attuato il conferimento di risorse finanziarie per le attività di vigilanza e controllo delle attività di pesca;

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 401, relativa al riordino delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed all'istituzione del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali ed, in particolare, l'art. 2, comma IV, lettera *a)*, che ha trasferito al predetto dicastero le funzioni in materia di acquacoltura e di pesca marittima già di competenza del Ministero della marina mercantile, di cui alle predette leggi n. 963 del 1965 e n. 41 del 1982;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che all'art. 1 ha soppresso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e, nel successivo art. 2, ha istituito il Ministero per le politiche agricole avente, tra i propri fini istituzionali, anche quello della gestione delle risorse ittiche marine di interesse nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, relativo alla riforma dell'organizzazione di Governo, che ha previsto tra l'altro, l'istituzione del Ministero delle politiche agricole e forestali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali, che all'art. 2 ha disposto che la direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, per i propri compiti istituzionali si avvale delle capitanerie di porto e degli uffici da queste dipendenti;

Visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio che ha istituito un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca ed in particolare gli articoli 2, che dispone che ogni Stato membro deve effettuare i controlli, all'infuori delle zone di pesca della Comunità, delle attività dei suoi pescherecci e 4, che sancisce che i controlli siano espletati da un servizio ispettivo dello Stato membro;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84, art. 4, che ha istituito il comando generale delle capitanerie di porto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 424, con il quale il comando generale del Corpo delle capitanerie di porto è stato designato quale autorità competente responsabile del centro controllo nazionale della pesca;

Visto il dispaccio n. 82/030857/CCNP in data 13 maggio 2002, con il quale il comando generale delle capitanerie di porto ha proposto al Ministero delle politiche agricole forestali - direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, in relazione al contenuto del regolamento (CEE) n. 2847/93 del consiglio l'istituzione di un «Nucleo centrale ispettori pesca» e di compiti ad esso da assegnare;

Visto il dispaccio protocollo n. 6012396 in data 7 giugno 2002 del Ministero delle politiche agricole e forestali - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, con il quale, nel condividere l'iniziativa per l'istituzione del Nucleo centrale ispettori pesca ed i compiti da assegnare, ha proposto che detta istituzione avvenga con provvedimento a firma congiunta;

Si dispone:

Art. 1.

È istituito il Nucleo centrale ispettori pesca, costituito da personale militare del Corpo delle capitanerie di porto.

Dello stesso fa parte il personale militare delle singole direzioni marittime (due, un ufficiale ed un sottufficiale) che abbia effettuato corsi di indottrinamento sulla pesca marittima e sia in possesso di una buona conoscenza della lingua inglese e quattro ufficiali del comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, in possesso dei predetti requisiti.

Art. 2.

I compiti di tale Nucleo sono quelli previsti dal regolamento (CEE) n. 2847/93 del consiglio in data 12 ottobre 1993 e successive modificazioni, ed in particolare;

a) assistere gli ispettori della Comunità nelle visite di ispezione sulle attività di pesca nei porti nazionali e nelle attività di vigilanza e controllo in mare;

b) attuare, su richiesta del centro controllo nazionale pesca, il controllo della flotta nazionale atlantica di base nei porti esteri;

c) partecipare all'attività internazionale di vigilanza e controllo che viene espletata annualmente congiuntamente agli ispettori della Comunità e dei rappresentanti degli Stati membri interessati.

Il personale del Nucleo, per particolari esigenze, può essere impiegato anche per compiti diversi da quelli previsti nel presente articolo, ma sempre nel contesto della vigilanza e controllo delle attività di pesca.

Art. 3.

Il Nucleo, dipendente dal Centro controllo nazionale pesca istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 424, persegue le finalità di cui all'art. 2 sulla base delle direttive emanate dal direttore generale per la pesca e l'acquacoltura.

Art. 4.

Il comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, per l'espletamento delle attività del Nucleo centrale ispettori pesca, si avvale delle risorse finanziarie pertinenti del piano triennale della pesca e l'acquacoltura.

Art. 5.

L'organizzazione del Nucleo, comprese le modalità di utilizzo dei mezzi aereo-navali, è disciplinata dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto con apposite disposizioni interne.

Roma, 12 settembre 2002

Il direttore generale per la pesca e l'acquacoltura del Ministero delle politiche agricole e forestali
TRIPODI

Il comandante generale ammiraglio ispettore capo (CP) del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
SICUREZZA

Registrato alla Corte dei conti il 14 novembre 2002
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 2 Politiche agricole e forestali, foglio n. 113

03A00367

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 31 luglio 2002.

Riconoscimento in favore della prof.ssa Terhi Irmeli Seppänen di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 4, comma 2);

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento dei titoli di formazione professionale per l'insegnamento acquisiti nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima,

rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa ai detti, del pari sotto indicati titoli di formazione;

Rilevato che l'interessata, per quanto dichiarato dal Ministero dell'educazione finlandese (documento datato 31 maggio 1998) «è abilitata a insegnare storia e scienze sociali»;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio di una professione (docente per la classe di concorso 37/A «Filosofia e storia») solo parzialmente corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato i titoli (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dai titoli professionali; alle attività comprese nella professione cui si riferiscono i titoli; alla conoscenza della lingua italiana;

Vista la nota n. 192 del 5 febbraio 1999 con la quale questo Ministero ha comunicato all'interessata che, ai fini del riconoscimento professionale relativo alla classe di concorso 37/A («Filosofia e storia»), era necessaria una formazione integrativa inerente la «Filosofia teoretica»;

Vista la nota datata 24 maggio 2002 con la quale l'interessata comunica di aver superato, in pari data, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Catania l'esame di «Filosofia teoretica» secondo il programma previsto per il corso di laurea in filosofia;

Rilevato, per quanto attiene alla richiesta di riconoscimento per le classi di concorso 36/A (Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione) e 61/A (Storia dell'arte), che l'interessata, per quanto documentato, non è abilitata all'insegnamento delle relative discipline;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di Conferenza di servizi nella seduta del 29 luglio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115, che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che i titoli posseduti dall'interessata, come integrati dall'esame sostenuto, comprovano una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115 limitatamente alla classe di concorso 37/A;

Decreta:

1. I seguenti titoli:

diploma di istruzione superiore: «Filosofian kandidaatin tutkinnon» (diploma di laurea in umanistica), conseguito il 9 maggio 1989 presso l'Università di Jyvaskyla;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Todistus opettajan» (diploma di insegnante), certificato in data 20 maggio 1997 dall'Università di Turku,

posseduti dalla cittadina comunitaria:

cognome: Seppänen;

nome: Terhi Irmeli;

nata a: Mikkeli - Finlandia;

il: 27 aprile 1964;

nazionalità: finlandese,

comprovanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che li ha rilasciati subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituiscono, come integrati dall'esame sostenuto, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nella classe di concorso: 37/A «Filosofia e storia».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 31 luglio 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A00312

DECRETO 22 novembre 2002.

Riconoscimento alla prof.ssa Maisa Anette Rissanen di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento del titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla cittadina comunitaria sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato, in base a quanto comprovato da apposita documentazione, che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2 citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo;

Visto il decreto direttoriale datato 21 marzo 2002 (protocollo n. 5893) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di prova relativa alla conoscenza della lingua italiana, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 16 luglio 2002 (protocollo n. 7950) e relativi allegati con la quale l'ufficio scolastico regionale per la Puglia ha comunicato che l'interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 25 gennaio 2002, indetta per quanto prescrive l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115, che sussistono i presupposti per il riconoscimento atteso che il titolo posseduto dall'interessata, come integrato dalla detta prova, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il diploma di istruzione superiore: «Kasvatustieteiden maisteri», conseguito il 30 aprile 1998 presso la facoltà di scienze pedagogiche dell'Università statale di Joensuu, posseduto dalla cittadina comunitaria:

cognome: Rissanen;

nome: Maisa Anette;

nata a: Kuopio - Finlandia;

il: 16 luglio 1971;

nazionalità: finlandese,

comprovante una formazione professionale al cui possesso la legislazione dal Paese membro della Comunità europea che lo ha rilasciato subordina l'esercizio della professione di insegnante, costituisce, per la medesima, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, come integrato dalla prova citata in premessa, titolo di abilitazione all'esercizio in Italia della professione di docente nelle scuole elementari.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2002

Il direttore generale: CRISCUOLI

03A00208

DECRETO 27 dicembre 2002.

Abilitazione all'«Istituto per la clinica dei legami sociali - I.C.L.E.S.» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Tolentino un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509. Autorizzazione al parziale trasferimento della sede di Milano da via Vitruvio n. 41, in via Settembrini n. 17.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO
E GLI AFFARI ECONOMICI - SAUS - UFFICIO VI

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, che trasferisce al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica le funzioni in materia di istruzione universitaria attribuite precedentemente al Ministro della pubblica istruzione;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visto il decreto in data 17 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Vista l'istanza con la quale l'«Istituto per la clinica dei legami sociali - I.C.L.E.S.» chiede il riconoscimento di una sede periferica in Tolentino (Macerata) e il parziale trasferimento della sede di Milano;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuata gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento nella seduta del 17 maggio 2002, condizionato all'acquisizione della documentazione relativa alle convenzioni per lo svolgimento del tirocinio e all'accertamento da parte del competente ufficio del Ministero dell'adeguatezza delle stesse;

Viste le convenzioni con strutture accreditate per lo svolgimento del tirocinio;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione dell'8 maggio 2002, trasmessa con nota n. 459 del 22 maggio 2002;

Decreta:

Art. 1.

1. Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'«Istituto per la clinica dei legami sociali - I.C.L.E.S.» è abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Tolentino (Macerata) ai sensi delle disposizioni di cui al titolo II del regolamento stesso, successivamente alla data del presente decreto, un corso di specializzazione in psicoterapia secondo il modello scientifico-culturale proposto nell'istanza di riconoscimento.

2. Il numero massimo degli allievi da ammettere al primo anno di corso per ciascun anno è pari a quindici unità e, per l'intero ciclo, a sessanta unità.

Art. 2.

È autorizzato il parziale trasferimento della sede di Milano da via Vitruvio n. 41, in via Settembrini n. 17.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2002

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

03A00365

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Genova.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di Genova - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 13 dicembre 2002.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Genova ha comunicato, con nota n. 3000 del 13 dicembre 2002, la chiusura al pubblico il giorno 13 dicembre 2002 per sciopero del pubblico impiego indetto dalle organizzazioni sindacali.

La procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. 512/2002 del 16 dicembre 2002, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498 convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 9 gennaio 2003

Il direttore regionale: VIOLA

03A00360

PROVVEDIMENTO 9 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio provinciale A.C.I. di Imperia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertata la chiusura al pubblico dell'ufficio provinciale dell'A.C.I. di Imperia - Pubblico registro automobilistico, nel giorno 13 dicembre 2002.

Motivazioni.

L'ufficio provinciale A.C.I. di Imperia ha comunicato, con nota n. 412/S del 16 dicembre 2002, la chiusura al pubblico il giorno 13 dicembre 2002 per sciopero del personale indetto dalle organizzazioni sindacali.

La procura generale della Repubblica di Genova, con nota prot. 528/2002 del 24 dicembre 2002, ha confermato la citata chiusura al pubblico.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente decreto per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Genova, 9 gennaio 2003

Il direttore regionale: VIOLA

03A00361

AGENZIA DEL DEMANIO

DECRETO 17 dicembre 2002.

Rettifica dell'allegato A (già B) al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INAIL.

IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 268 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 22 novembre 2001, in capo all'INAIL dei beni immobili compresi negli allegati al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenchi trasmessi con nota del 27 novembre 2001;

Visto il comunicato di rettifica dell'Agenzia del demanio relativo al decreto 28 novembre 2001, recante «Individuazione dei beni immobili di proprietà dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 14 gennaio 2002;

Visto il decreto n. 6176 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 55 del 6 marzo 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato A (già B) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 11855 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 15 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 107 del 9 maggio 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato A (già B) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 21686 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 20 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 2002 con il quale sono state apportate integrazioni e rettifiche all'allegato A (già B) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 33545 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche ed integrazioni all'allegato A (già B) del decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto il decreto n. 39877 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A (già B) al decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Vista la nota datata 22 novembre 2002 con la quale l'INAIL ha segnalato la necessità di apportare rettifiche all'allegato A (già B) del suddetto decreto n. 33312 del 28 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33312 del 28 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato A (già B) facente parte integrante del decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato A (già B) al decreto n. 33312 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 28 novembre 2001, è rettificato come segue:

l'unità immobiliare sita in Bologna - via Barbieri - partita catastale 6056 - foglio 115 - mappale 26 di cui alla pag. 56 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 268 è identificata dal subalterno 25 anziché dal subalterno 15;

le unità immobiliari site in Bologna - via A. Fioravanti n. 107 - partita catastale 6056 - foglio 115 - mappale 27 - di cui alla pag. 56 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 268 sono identificate dai subalterni 21 e 22 anziché subalterni 3 e 8.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2002

Il direttore: SPITZ

03A00231

DECRETO 17 dicembre 2002.

Rettifica dell'allegato A al decreto n. 33809 del 30 novembre 2001, relativo ai beni immobili di proprietà dell'INPDAP.

IL DIRETTORE

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, recante «Disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare», convertito in legge 23 novembre 2001, n. 410;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, che prevede fra l'altro, ai fini della ricognizione del patrimonio immobiliare pubblico, l'individuazione, con appositi decreti, dei beni immobili degli enti pubblici non territoriali;

Ritenuto che l'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001, attribuisce all'Agenzia del demanio il compito di procedere all'inserimento di tali beni in appositi elenchi, senza incidere sulla titolarità dei beni stessi;

Visto il decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 con il quale è stata dichiarata la proprietà alla data del 30 novembre 2001, in capo all'INPDAP dei beni immobili compresi nell'allegato al decreto medesimo, individuati dallo stesso Istituto con elenco trasmesso con note n. 1538 e n. 1539 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 4207 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 4 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 37 del 13 febbraio 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 5792 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 febbraio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 del 7 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 8947 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 20 marzo 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 10270 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 marzo 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 28 marzo 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 13485 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 19 aprile 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2002 con il

quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 17048 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 21 maggio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 124 del 29 maggio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 19692 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 6 giugno 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 20410 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 11 giugno 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 26 giugno 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 22889 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 5 luglio 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 31100 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 13 settembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 4 ottobre 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 33486 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 2 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche al decreto n. 31100 del 13 settembre 2002 e all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 35813 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 17 ottobre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 254 del 29 ottobre 2002 con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto il decreto n. 39839 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 12 novembre 2002 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 2002 con il quale sono state apportate rettifiche all'allegato A del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Viste le note n. 2233 del 22 novembre 2002, n. 2241 del 25 novembre 2002, n. 2447 del 6 dicembre 2002, n. 2537 del 10 dicembre 2002 e n. 2555 del 16 dicembre 2002 con le quali l'INPDAP ha segnalato ulteriori modifiche da apportare all'allegato A del suddetto decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto l'art. 5 del decreto dirigenziale n. 33809 del 30 novembre 2001;

Ritenuto pertanto di dover procedere alla rettifica dell'allegato A facente parte integrante del decreto n. 33809 del 30 novembre 2001;

Visto l'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sulla «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» che ha istituito l'Agenzia del demanio;

Vista l'urgenza di procedere ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 351/2001, convertito in legge n. 410/2001;

Decreta:

Art. 1.

L'allegato A al decreto n. 33809 emanato dal direttore dell'Agenzia del demanio in data 30 novembre 2001 è modificato come segue:

Le seguenti unità immobiliari sono così rettificate:

Roma - Gualterio 96 pal. G - foglio 265 - dal subalterno 501 al subalterno 532 di cui alla pag. 60 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono identificate dalla particella 292 anziché 289;

Latina - Cherubini 24 - foglio 21 - particella 45 - dal subalterno 1 al subalterno 69 di cui alla pag. 129 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono sostituite da: Latina - Cherubini 2/4 - foglio 200 - particella 832 - subalterni 8, 13, 27 e dal subalterno 32 al subalterno 180;

Aprilia (Latina) - Mascagni 4 - foglio 67 - dal subalterno 1 al subalterno 43 di cui alla pag. 127 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono identificate dalla particella 413 anziché 219;

Roma - Barison 54 (O) - foglio 874 - particella 599 cui alla pag. 80 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 è identificata dal subalterno 3 anziché 2;

Latina - Paganini 31 - foglio 22 - particella 46 - dal subalterno 1 al subalterno 70 di cui alla pag. 129 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono sostituite da: Latina - Paganini 31 - foglio 200 - particella 24 - dal subalterno 1 al subalterno 74;

Latina - Carissimi - foglio 27 - particella 53 - dal subalterno 1 al subalterno 50 di cui alla pag. 129 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono sostituite da: Latina - Carissimi - foglio 167 - particella 162 - dal subalterno 1 al subalterno 78;

Latina - Gaeta - particella 263 - dal subalterno 17 al subalterno 75 di cui alla pag. 129 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267, sono idenficate oltre che dai numeri civici 27, 33 e 49 anche dal numero civico 11 e dal foglio 173 anziché 17;

Latina - Bruxelles 2 scala G - particella 34 dal subalterno 132 al subalterno 145 di cui alla pag. 129 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono identificate dal foglio 168 anziché 16;

Latina - Bruxelles - foglio 168 - particella 34 dal subalterno 112 al subalterno 126 di cui alla pag. 129, rigo 9 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267 sono identificate dal civico 20 anziché dal civico 53.

Le seguenti unità immobiliari sono eliminate:

Latina - Bruxelles 38 - scala P - foglio 168 - particella 34 - dal subalterno 174 al subalterno 271 di cui alla pag. 129 del supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 14 dicembre 2001, n. 267.

Le seguenti unità immobiliari sono modificate per l'inserimento di ulteriori subalterni:

Roma - Gualterio 96 pal. G - foglio 265 - particella 292 - dal subalterno 3 al subalterno 32;

Latina - Giustiniano 61, 71, 83, 93 - foglio 144 - particella 81 - subalterno 19 - dal subalterno 68 al subalterno 163:

Latina - Gaeta 11, 27, 33, 49 - foglio 173 - particella 263 - dal subalterno 78 al subalterno 133 e dal subalterno 135 al subalterno 182;

Latina - Bruxelles 2 - scala G - foglio 168 - particella 34 - subalterno 146;

Latina - Bruxelles 20 - scala L - foglio 168 - particella 34 - dal subalterno 192 al subalterno 206;

Aprilia (Latina) - Mascagni 4 - foglio 67 - particella 413 - subalterni 67 e 110 - dal subalterno 111 al subalterno 173;

Aprilia (Latina) - Mascagni 4 - foglio 67 - particella 391 - corte;

Bergamo-Borgo Palazzo 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127 - V. Clementina 5, 7, 9 - foglio B024 - particella 9877 - dal subalterno 114 al subalterno 518.

Art. 2.

Eventuali accertate difformità relative ai dati catastali forniti dall'ente non incidono sulla titolarità del diritto sugli immobili.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2002

Il direttore: SPITZ

03A00232

AGENZIA DEL TERRITORIO

DETERMINAZIONE 7 gennaio 2003.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale di Alessandria - Sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Casale Monferrato.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
PER IL PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il Garante del contribuente;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la nota inviata dall'ufficio provinciale di Alessandria in data 9 dicembre 2002, protocollo n. 317437/02, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata del servizio di pubblicità immobiliare di Casale Monferrato;

Accertato che l'irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi a causa dello sciopero nazionale indetto dalle organizzazioni sindacali nazionali;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito il parere dell'ufficio del Garante del contribuente richiesto con nota datata 23 dicembre 2002, protocollo n. 16186/02;

Determina:

È accertato il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio come segue: il giorno 6 dicembre 2002, regione Piemonte: Ufficio provinciale di Alessandria - Sezione staccata del Servizio di pubblicità immobiliare di Casale Monferrato.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 7 gennaio 2003

Il direttore compartimentale: MAGGIO

03A00285

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 23 dicembre 2002.

Integrazione delle disposizioni in materia di riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero. (Deliberazione n. 230/02).

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 23 dicembre 2002,

Premesso che:

con deliberazione 1° agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 22 agosto 2002 (di seguito: deliberazione n. 151/02), l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) ha disciplinato il riconoscimento di diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999), a seguito della realizzazione di nuove infrastrutture di rete;

Visti:

la legge 14 novembre 1995, n. 481;

la direttiva n. 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica;

il decreto legislativo n. 79/1999;

Viste:

la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01, recante condizioni per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/01);

la deliberazione dell'Autorità 26 marzo 2002, n. 50/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 84 del 10 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 50/02);

la deliberazione n. 151/02;

la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2002, n. 175/02 (di seguito: deliberazione n. 175/02);

la deliberazione 21 novembre 2002, n. 190/02;

Considerato che:

l'art. 3, commi 3 e 6, quarto alinea, del decreto legislativo n. 79/1999, delinea il regime ordinario di accesso ed uso della rete di trasmissione nazionale, vietando, in particolare, che siano riconosciuti ai proprietari di porzioni della stessa o a coloro che ne abbiano la disponibilità, diritti di esclusiva o di priorità o condizioni di maggior favore di alcun tipo nel suo utilizzo;

in deroga a tali disposizioni, l'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999 attribuisce all'Autorità il potere di individuare, con propri provvedimenti, modalità e condizioni delle importazioni di energia elettrica nel caso che risultino insufficienti le capacità di trasporto disponibili;

tali provvedimenti, e da ultimo la deliberazione n. 190/02, hanno costantemente previsto l'adozione di procedure concorsuali per l'assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale;

la deliberazione n. 151/02 riconosce diritti di accesso a titolo prioritario alla capacità di trasporto sulla rete elettrica di interconnessione con l'estero, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto legislativo n. 79/1999, ai soggetti che realizzano nuove infrastrutture di rete al fine di:

a) ridurre la situazione di scarsità della capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica;

b) incrementare il grado di concorrenza nelle attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita dell'energia elettrica sul territorio nazionale;

c) consentire la diversificazione tipologica e geografica delle fonti di approvvigionamento;

il riconoscimento di cui al precedente alinea prefigura, per il periodo di assegnazione di tale diritto, un

regime di accesso ed uso della rete di trasmissione nazionale con caratteri di specialità anche rispetto al regime di assegnazione della capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica a mezzo della rete di trasmissione nazionale;

l'art. 5, comma 5.1, della deliberazione n. 151/02, stabilisce che il Gestore della rete pubblichi nel proprio sito internet, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della medesima deliberazione, dopo averne data comunicazione all'Autorità, un bando conforme alle disposizioni contenute nel provvedimento stesso (di seguito: il bando); e che, entro il medesimo termine, il Gestore della rete pubblichi nel proprio sito internet un documento contenente la specificazione degli ulteriori elementi ritenuti necessari per la valutazione tecnica degli interventi di sviluppo diretto (di seguito: il documento di specifiche tecniche);

ai fini della stesura del bando, il Gestore della rete, con lettera in data 24 settembre 2002, prot. n. AD/P/2002000205 (prot. Autorità n. 19948 del 25 settembre 2002), ha richiesto all'Autorità chiarimenti e precisazioni in merito a taluni profili tecnici delle disposizioni della deliberazione n. 151/02, nonché l'integrazione della medesima deliberazione per quanto attiene la previsione di un corrispettivo dovuto al Gestore della rete per l'esame delle richieste di accesso a titolo prioritario e la previsione di un sistema di garanzie finanziarie a tutela del medesimo Gestore nei casi in cui l'intervento di sviluppo diretto non venga completato per cause imputabili al soggetto richiedente;

con deliberazione n. 175/02, l'Autorità ha prorogato i termini di cui all'art. 5, commi 5.1 e 5.2, della deliberazione n. 151/02 al 30 novembre 2002 per dar modo al Gestore della rete di acquisire gli elementi necessari al fine della stesura del bando e del documento di specifiche tecniche;

Ritenuto che:

sia opportuno integrare le disposizioni della deliberazione n. 151/02, confermando l'attribuzione del diritto di accesso prioritario al soggetto che realizza, esercisce e mantiene in efficienza una infrastruttura di rete oggetto di intervento di sviluppo diretto: precisando la formulazione di talune norme tecniche; prevedendo un corrispettivo dovuto al Gestore della rete per l'esame delle richieste di accesso a titolo prioritario ed un sistema di garanzie finanziarie a tutela del medesimo Gestore nei casi in cui l'intervento di sviluppo diretto non venga completato per cause imputabili al soggetto richiedente;

sia necessario, in conseguenza di quanto indicato al precedente alinea, prevedere la proroga dei termini di cui alla deliberazione n. 175/02 per la stesura del bando e del documento di specifiche tecniche;

Delibera:

Art. 1.

Integrazione della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1° agosto 2002, n. 151/02

1.1. La deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1° agosto 2002, n. 151/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 196 del 22 agosto 2002, è integrata come segue:

a) all'art. 1 è aggiunta la seguente definizione:

«*i.* sito di collegamento alla rete di trasmissione nazionale è una stazione elettrica esistente della rete di trasmissione nazionale alla data di presentazione della domanda per la realizzazione di interventi di sviluppo diretto, alla quale si collega l'infrastruttura di rete oggetto dell'intervento di sviluppo diretto.»;

b) all'art. 1, comma 1.1, la lettera *e)* è sostituita con la seguente:

«*e)* intervento di sviluppo diretto è un intervento di sviluppo della rete di trasmissione nazionale per la costruzione di nuove infrastrutture la cui realizzazione, esercizio e manutenzione sono assegnati dal Gestore della rete ad un soggetto terzo, cui è riconosciuto l'accesso a titolo prioritario ai sensi del presente provvedimento;»;

c) all'art. 4, sono apportate le seguenti integrazioni:

i. al comma 4.1, lettera *b)*, le parole «siti di connessione» sono sostituite dalle parole «siti di collegamento»;

ii. al comma 4.2, alle parole «funzionamento del sistema elettrico» sono aggiunte le parole «ovvero non siano conformi ai criteri contenuti nel bando di cui all'art. 5, comma 1.»;

iii. al comma 4.3, lettera *a)*, sono aggiunte le seguenti parole: «sulla base della suddivisione della rete rilevante in zone vigente all'atto della presentazione della richiesta. Il Gestore della rete formula detta identificazione a seguito della revisione della suddivisione della rete rilevante in zone ai sensi dell'art. 8, comma 8.1, della deliberazione n. 95/01;»;

iv. al comma 4.3, lettera *b)*, sono aggiunte le seguenti parole: «prendendo come riferimento la consistenza della rete di trasmissione nazionale esistente alla data della presentazione della richiesta, eventualmente modificata sulla base dell'insieme degli elementi di rete previsti nel piano triennale di sviluppo di cui all'art. 9 della concessione di trasmissione e di dispacciamento alla medesima data di presentazione della richiesta;»;

v. è aggiunto il seguente comma 4.3.1: «Qualora il sito di collegamento alla rete di trasmissione nazionale indicato nella richiesta comporti la modifica della suddivisione della rete rilevante in zone vigente all'atto della presentazione della richiesta, il Gestore della rete comunica al soggetto richiedente l'opportunità di indicare il sito di collegamento alla rete di trasmissione nazionale alternativo rispetto a quello proposto in pre-

cedenza. In mancanza di comunicazione, da parte del soggetto richiedente, contenente l'indicazione di detto sito alternativo il Gestore della rete determina la capacità di trasporto per la quale è riconosciuto l'accesso a titolo prioritario ai sensi del precedente comma 4.3.»;

vi. è aggiunto il seguente comma 4.6: «Il Gestore della rete identifica per ciascuna richiesta, nell'ambito del sito di collegamento alla rete di trasmissione nazionale, le infrastrutture necessarie a collegare l'infrastruttura di rete oggetto dell'intervento di sviluppo diretto con il medesimo sito.»;

vii. è aggiunto il seguente comma 4.7: «I soggetti a cui viene riconosciuto l'accesso a titolo prioritario sono tenuti alla presentazione, su richiesta e con le modalità specificate dal Gestore della rete, di garanzie finanziarie nella forma di fideiussione bancaria, di importo pari a 20 volte il parametro *fi* di cui alla deliberazione dell'Autorità 13 dicembre 2001, n. 304/01, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 2001, corrispondente alle infrastrutture necessarie di cui al comma 4.6, che può essere escussa dal Gestore della rete medesimo nei casi in cui l'intervento di sviluppo diretto non venga realizzato per cause imputabili al soggetto richiedente l'intervento medesimo.»;

viii. è aggiunto il seguente comma 4.8: «I soggetti interessati alla realizzazione di interventi di sviluppo diretto che presentano domanda al Gestore della rete sono tenuti a versare al Gestore della rete, all'atto della presentazione della domanda, un corrispettivo a copertura delle attività di gestione e di analisi tecnica eseguite dal medesimo Gestore della rete nell'ambito del procedimento di cui al presente articolo.».

Art. 2.

Disposizioni transitorie finali

2.1. I termini di cui alla deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2002, n. 175/02, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 253 del 28 ottobre 2002, sono prorogati al 31 gennaio 2003.

2.2. Entro il termine di cui al comma 2.1, il Gestore della rete trasmette all'Autorità, per l'approvazione, una proposta di quantificazione del corrispettivo di cui all'art. 4, comma 4.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 1° agosto 2002, n. 151/02, come successivamente integrata.

2.3. Il presente provvedimento, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data di pubblicazione.

Di dare mandato al presidente di trasmettere il presente provvedimento alla società Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.a. e per le azioni a seguire.

Milano, 23 dicembre 2002

Il presidente: RANCI

03A00207

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 8 gennaio 2003.

Approvazione delle modifiche al regolamento del mercato delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati, organizzato e gestito dalla MTS S.p.a. (Deliberazione n. 13886).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 63, 66 e 214 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 30 giugno 1998, n. 468137, con il quale la MTS S.p.a. è stata autorizzata alla gestione del mercato all'ingrosso dei titoli di stato italiani ed esteri;

Vista la delibera CONSOB 30 giugno 1998, n. 11517, con la quale la MTS S.p.a. è stata autorizzata alla gestione del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati;

Visto il decreto del Ministero del tesoro 13 maggio 1999, n. 219, recante norme sulla disciplina dei mercati all'ingrosso dei titoli di stato;

Vista la lettera della MTS S.p.a. del 24 ottobre 2002, con la quale sono state comunicate le modifiche al regolamento del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati, relative all'art. 11, comma 1, lettera *g)* e all'art. 33, approvate dall'assemblea della MTS S.p.a. in data 21 ottobre 2002;

Visto il parere comunicato dalla Banca d'Italia con lettera n. 288051 del 18 dicembre 2002;

Delibera:

Sono approvate le modifiche al regolamento del mercato all'ingrosso delle obbligazioni non governative e dei titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati organizzato e gestito dalla MTS S.p.a., deliberate nell'assemblea del 21 ottobre 2002, come trasmesse con lettera del 24 ottobre 2002.

La presente delibera verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della CONSOB.

Roma, 8 gennaio 2003

Il presidente: SPAVENTA

03A00297

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Casa di procura dell'Istituto Canonichesse della Croce, in Roma

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 dicembre 2003, viene riconosciuta la personalità giuridica della Casa di procura dell'Istituto Canonichesse della Croce, con sede in Roma.

03A00298

Riconoscimento della personalità giuridica della provincia «SS. Annunziata» Ordine Servi di Maria, in Firenze

Con decreto del Ministro dell'interno in data 24 dicembre 2002, viene riconosciuta la personalità giuridica della provincia «SS. Annunziata» Ordine Servi di Maria, con sede in Firenze.

03A00299

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 16 gennaio 2003

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1,0564
Yen giapponese	124,74
Corona danese	7,4323
Lira Sterlina	0,65850
Corona svedese	9,1800
Franco svizzero	1,4626
Corona islandese	84,04
Corona norvegese	7,2660
Lev bulgaro	1,9546
Lira cipriota	0,57807
Corona ceca	31,493
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	234,72
Litas lituano	3,4527
Lat lettone	0,6171
Lira maltese	0,4195
Zloty polacco	4,0087
Leu romeno	35670
Tallero sloveno	230,7225
Corona slovacca	41,225
Lira turca	1757000
Dollaro australiano	1,8028
Dollaro canadese	1,6200
Dollaro di Hong Kong	8,2388
Dollaro neozelandese	1,9460
Dollaro di Singapore	1,8303
Won sudcoreano	1237,04
Rand sudafricano	9,3159

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è *1936,27.*

03A00593

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Parere integrativo del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, istituito a norma dell'art. 17 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, relativo alla richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti».

Visto il proprio parere inerente la domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e la proposta del relativo disciplinare di produzione pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 20 agosto 2002;

Viste le istanze formulate con nota n. 1048 dell'11 ottobre 2002 dal Consorzio Chianti tese ad ottenere un riesame degli articoli 2, 3, 5, 8 e 10 della proposta di disciplinare allegato al parere di cui sopra;

Ha deliberato, a parziale modifica ed integrazione del disciplinare di produzione relativo ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» di accogliere in parte le istanze presentate;

Premesso quanto sopra, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, propone il nuovo testo con le integrazioni approvate nella riunione del 20 e 21 novembre 2002.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E GARANTITA «CHIANTI»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» è riservata ai vini «Chianti», già riconosciuti a denominazione di origine controllata con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini «Chianti» devono essere ottenuti da uve prodotte nella zona di produzione delimitata nel successivo art. 3 e provenienti da vigneti aventi, nell'ambito aziendale, la seguente composizione di vitigni:

Sangiovese: minimo 75%;

Canaiolo nero: fino al 10%;

Trebbiano toscano e Malvasia del Chianti singolarmente o congiuntamente: fino al 10%.

Possono inoltre concorrere alla produzione le uve a bacca rossa provenienti dai vitigni raccomandati e/o autorizzati nelle unità amministrative della zona di produzione delle uve e presenti nei vigneti nella misura massima del 15% del totale delle viti per il vino «Chianti» e del 20% per i vini «Chianti» con riferimento alle sottozone e alla specificazione aggiuntiva «Superiore» purché non venga superato il limite del 10% per ogni singolo vitigno e non modifichino le caratteristiche specifiche del «Chianti», anche con riferimento a sottozone e specificazioni aggiuntive.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura debbono essere tali da non modificare le caratteristiche peculiari dell'uva e del vino. In particolare è vietata ogni forma di allevamento su tetto orizzontale tipo tendone. È vietata qualsiasi pratica di forzatura.

La produzione massima di uve ammesse per la produzione del vino «Chianti» non deve essere in media superiore a kg 4 per ceppo e con produzione massima di 90 quintali per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con riferimento alle sottozone «Colli Aretini, «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli», i suddetti limiti sono fissati mediamente a kg 3 per ceppo e rispettivamente a quintali 80 per ettaro di coltura specializzata.

Per il vino «Chianti Superiore» la resa è ridotta a quintali 75 per ettaro.

I nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 3.300 viti per ettaro, e non potranno produrre mediamente più di kg 3,00 di uva per ceppo.

Per il «Chianti Superiore» i nuovi impianti devono essere realizzati con almeno 4000 viti per ettaro e non potranno produrre mediamente più di kg 2,2 di uva per ceppo.

Per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione con numero di ceppi inferiore a 3.300 la produzione massima per ceppo è mediamente kg 5.

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi, fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore al 70%. Qualora tale resa superi la percentuale sopra indicata, ma non oltre il 75%, l'eccedenza non avrà diritto alla denominazione di origine controllata e garantita; oltre detto limite percentuale, decade il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita per tutto il prodotto.

La regione Toscana, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, può stabilire di anno in anno, prima della vendemmia, un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato nel presente disciplinare. Di tali provvedimenti verrà data comunicazione immediata al Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - ed alle Camere di commercio competenti.

Non si potranno produrre «Chianti» e «Chianti Superiore» dai vigneti iscritti all'albo dei vigneti del «Chianti Classico».

In deroga a tale divieto è tuttavia consentito che contemporaneamente alla denuncia delle uve o alla dichiarazione della produzione del vino di cui all'art. 16 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, e comunque entro e non oltre il 15 dicembre dell'anno del raccolto, i produttori dell'uva o del vino possano rinunciare alla specificazione «Classico» nei confronti della denominazione generale «Chianti» e in quanto esista la compatibilità per base ampelografica. Tale rinuncia, che è irrevocabile per l'annata di riferimento, è relativa a tutta o a parte della produzione aziendale e comporta separata annotazione della quantità e dei vasi vinari in cui essa è conservata nel registro di produzione o di carico e scarico.

Entro lo stesso termine del 15 dicembre il produttore dell'uva o del vino deve comunicare gli estremi delle predette quantità all'Ispettorato repressione frodi, alle Camere di commercio detentrici dell'Albo del «Chianti» e del «Chianti Classico», competenti per territorio.

Art. 3.

La zona di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» corrisponde a quella prevista nell'art. 3 del disciplinare di produzione annesso al decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata «Chianti». Tale zona è delimitata come appresso:

... omissis ...

Ai sensi dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, la zona di origine più antica è disciplinata esclusivamente dalla regolamentazione separata autonoma per essa prevista.

La rispondenza a tale regolamentazione ed alle relative condizioni produttive è comunque obbligatoria, anche nel caso della scelta di cui al precedente art. 2 per la commercializzazione come «Chianti» senza specificazioni o menzioni aggiuntive.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini «Chianti» devono essere quelle tradizionali della zona e comunque unicamente quelle atte a conferire all'uva, al mosto e al vino derivato le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei - ai fini dell'iscrizione all'albo dei vigneti - unicamente i vigneti collinari di giacitura ed orientamento adatti, i cui terreni, situati ad un'altitudine non superiore a metri 700, sono costituiti in prevalenza da substrati arenacei, calcareomarnosi, da scisti argillosi e da sabbia.

Sono da considerarsi invece inadatti, e non possono conseguentemente essere iscritti nel predetto albo, i vigneti situati in pianura indipendentemente dalla quota altimetrica, in terreni umidi, su fondi valle e infine in terreni a predominanza di argilla pliocenica e comunque fortemente argillosi.

Qualora si faccia uso della specificazione «Superiore» o delle specificazioni geografiche per le quali sono previste caratteristiche e condizioni produttive particolari, le situazioni ambientali e di impianto dei vigneti devono essere rispondenti alle suddette caratteristiche e condizioni.

I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» solo a partire

dal terzo anno dell'impianto e qualora portino il riferimento alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli» e con la specificazione «Superiore» solo a partire dal quarto anno.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi anche soltanto in parte nella suddetta zona delimitata.

L'uso delle menzioni geografiche relative alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli», in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» è consentito in via esclusiva al vino prodotto nelle relative sottozone delimitate dall'art. 3 a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'interno dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone.

È inoltre consentito, su autorizzazione del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - sentita la regione Toscana, che le suddette operazioni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» siano effettuate in cantine situate al di fuori del territorio di vinificazione suddetto, ma non oltre dieci chilometri in linea d'aria dal confine previsto per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» purché nell'ambito della regione Toscana.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con riferimento alle sottozone, le suddette operazioni, autorizzate nei termini di cui al precedente comma, possono essere effettuate non oltre venticinque chilometri dal perimetro delle relative sottozone, purché all'interno delle zone di produzione delimitate per la denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e per la denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico», sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare e siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, per quanto riguarda le sottozone, uve di propria produzione idonee alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti».

Tuttavia, tali operazioni, anche se separatamente, sono consentite su autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Toscana, a cantine preesistenti da almeno 5 anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, imbottigliatrici di vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con riferimento alle sottozone e alla specificazione «Superiore», situate nella/e provincia/e interessata/e e limitrofe nell'ambito della regione Toscana.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Senesi», «Colline Pisane» e «Montalbano» non potranno essere immessi al consumo anteriormente al 1° marzo dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Fiorentini», «Rufina», e alla specificazione «Superiore» non potranno essere immessi al consumo prima del 1° settembre dell'annata successiva a quella della produzione delle uve, dopo un periodo di affinamento in bottiglia di almeno due mesi.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con il riferimento alla sottozona «Montespertoli» non potrà essere immesso al consumo prima del 1° giugno dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.

Art. 6.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», dell'11% per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli» e dell'11,5% per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con la specificazione «Superiore».

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche locali, leali e costanti, tra cui la tradizionale pratica enologica del «governo all'uso Toscano», che consiste in una lenta rifermentazione del vino appena svinato con uve dei vitigni di cui all'art. 2, leggermente appassite.

Per i vini che per le loro caratteristiche vengono destinati al consumo entro l'anno successivo alla vendemmia, per i quali si intenda usare in etichetta la specificazione «governato» - o termini consimili autorizzati dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini - è obbligatorio il «governo all'uso Toscano».

Art. 7.

È consentito l'arricchimento alle condizioni stabilite dalle norme comunitarie e nazionali ferma restando la resa massima del 70% dell'uva in vino, di cui al precedente art. 2.

I prodotti aggiunti eccedenti la resa del 70% dovranno sostituire una eguale aliquota di vino «Chianti» originario, la quale potrà essere presa in carico come vino da tavola.

Art. 8.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», all'atto dell'immissione al consumo, devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: rubino vivace tendente al granato con l'invecchiamento;

odore: intensamente vinoso, talvolta con profumo di mammola e con più pronunziato carattere di finezza nella fase di invecchiamento;

sapore: armonico, asciutto (con un massimo di 4 g/l di zuccheri riduttori), sapido, leggermente tannico, che si affina col tempo al morbido vellutato. Il prodotto dell'annata che ha subito il «governo» presenta vivezza e rotondità;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e per i vini «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Senesi», «Colline Pisane» e «Montalbano» e 12% per i vini «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Fiorentini», «Rufina», «Montespertoli» e con la specificazione «Superiore»;

acidità totale minima: 4,5 g/l;

estratto secco netto minimo: 20 g/l per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e 22 g/l per tutti i vini con i riferimenti alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina», «Montespertoli» e 23 g/l per il vino con la specificazione «Superiore».

Art. 9.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», se sottoposto ad invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia, può aver diritto alla qualifica «riserva» purché all'atto dell'immissione al consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Montespertoli» per aver diritto alla qualifica «riserva», dovranno essere sottoposti ad un

invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia e dovranno avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,5%.

Inoltre per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Fiorentini» e «Rufina» l'invecchiamento previsto dovrà essere effettuato per almeno sei mesi in botte e tre in bottiglia.

Il periodo di invecchiamento viene calcolato a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 10.

Alla denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «scelto», «selezionato», «vecchio» e simili.

È tuttavia consentito, nel rispetto delle norme vigenti, l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente e di indicazioni che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, zone e località compresi nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

Nella designazione dei vini «Chianti», anche seguiti dal riferimento ad una delle sottozone e alla specificazione «Superiore», può essere utilizzata la menzione «vigna» a condizione che sia seguita dal corrispondente toponimo, che la relativa superficie sia distintamente specificata nell'albo dei vigneti, che la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, seguita dal toponimo, venga riportata sia nella denuncia delle uve e nella dichiarazione della produzione, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento.

Per i vini «Chianti» è consentita l'immissione al consumo soltanto in recipienti di vetro.

L'uso della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» non è consentito, all'atto dell'immissione al consumo, per i vini contenuti in recipienti di volume nominale superiore a 5 litri.

Le bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Chianti» all'atto dell'immissione al consumo devono essere consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio anche per quanto riguarda la forma e l'abbigliamento.

Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» anche con i riferimenti alle sottozone e specificazioni aggiuntive, per le capacità pari o superiori a litri 0,375 è consentito l'imbottigliamento solo nella bottiglia «bordolese» fino a 5 litri e nel «fiasco toscano» fino a 2 litri. Solo per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», senza specificazioni geografiche o aggiuntive recipienti in vetro diversi potranno essere autorizzati dal Comitato nazionale vini, su proposta degli organismi di tutela, Consorzio o Consiglio interprofessionale, anche ai fini di eventuali periodi transitori di uso e/o di smaltimento.

Qualora i vini «Chianti» siano confezionati in fiaschi, è vietata l'utilizzazione di un fiasco diverso da quello tradizionale all'uso toscano, come definito nelle sue caratteristiche dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, ed è inoltre vietato l'utilizzo dei fiaschi usati.

È in ogni caso vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o con capsule a strappo.

Per il confezionamento è consentito solo l'uso del tappo raso bocca ad eccezione dei contenitori di capacità non superiore a litri 0,375 per i quali è ammesso l'uso del «tappo a vite».

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti i vini «Chianti», deve figurare l'annata di produzione delle uve.

03A00300

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della cooperativa «Amici di Quizorro - Società cooperativa a r.l.», in Torino

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, della cooperativa sociale «Amici di Quizorro a r.l.», con sede legale in Torino - via San Pio V n. 2 (costituita in data 17 aprile 1997 per rogito notaio dott. Benvenuto Gamba, repertorio n. 119964, B.U.S.C. n. 6397/278710, partita IVA n. 07328130013), che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Si comunica che chiunque vi abbia interesse potrà proporre alla direzione provinciale del lavoro di Torino, area cooperazione, opposizione, debitamente motivata e documentata, contro l'emanazione del predetto provvedimento, entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A00255

Istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della società cooperativa edilizia «San Marco a r.l.», in liquidazione, in Milano.

È in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario della seguente società cooperativa attualmente in liquidazione volontaria: società cooperativa edilizia «San Marco a r.l.», in liquidazione volontaria dal 2 aprile 1969, sede legale in Milano, via Anelli, 1, costituita il 30 luglio 1962 per rogito notaio dott. L. Bassani di Milano, repertorio n. 5870, raccolta n. 2301, tribunale di Milano, registro società n. 116884, volume (mancante), fascicolo (mancante), codice fiscale mancante, REA (mancante), numero registro ditte (mancante), B.U.S.C. n. 1191/74214, liquidatore: arch. Cozzi Aldo (deceduto il 23 settembre 1997).

Che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit, 8, tel. 02/6792316 - fax 02/66712973 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A00323

Istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario di quattro società cooperative

È in corso l'istruttoria per la sostituzione del liquidatore ordinario delle seguenti società cooperative attualmente in liquidazione volontaria:

società cooperativa «Commissionaria alimentaristi Mercurio a r.l.», sede legale in Milano, via Sauli, 2, costituita per rogito notaio dott. Domenico Moretti di Milano in data 18 maggio 1964, repertorio n. 65870, raccolta n. 16334, B.U.S.C. n. 396/88205, codice fiscale: mancante, tribunale di Milano, registro società n. 124232, volume n. 3183, fascicolo n. 32, liquidatore: Franzosi Osvaldo;

società cooperativa «L.A.R. - Lavoratori autonomi riuniti a r.l.», sede legale in Paderno Dugnano (Milano), via Riboldi, 151, costituita per rogito notaio dott. Roberto Manfredini di Milano in data 12 marzo 1974, repertorio n. 162209, raccolta n. 11887, B.U.S.C. n. 8447/133119, codice fiscale: mancante, numero registro società

tribunale di Monza, n. 10356, volume: mancante, fascicolo: mancante, numero registro ditte di Milano n. 874838, liquidatore: Lucchese Michele;

società cooperativa «Edificatrice dirigenti aziende CEDA a r.l.», sede legale in Milano, piazza Camillo De Meis, 2, costituita per rogito notaio dott. Giuseppe Bruni di Seregno in data 24 ottobre 1959, repertorio n. 1115, raccolta mancante, B.U.S.C. n. 313/66246, codice fiscale: mancante, registro società del tribunale di Milano n. 106631, volume n. 2828, fascicolo n. 31, numero registro ditte di Milano mancante, REA mancante, liquidatori: Bimbi Piero e Bevilacqua Renato;

società cooperativa «Edilizia Annalisa a r.l.», sede legale in Milano, vicolo Piave, 7, costituita per rogito notaio avv. Oscar De Magistris di Milano in data 23 febbraio 1974, repertorio n. 162929, raccolta n. 1632, B.U.S.C. n. 8190/129818, codice fiscale: 02797750151, registro società del tribunale di Milano n. 221503, volume n. 6032, fascicolo n. 3, registro ditte di Milano n. 873389, liquidatori: Bianchi Celestino e Abbà Amalia.

Che, dagli accertamenti effettuati, risultano trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545 del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro - Servizio politiche del lavoro, via R. Lepetit, 8, tel. 02/6792316 - fax 02/66712973 - 20124 Milano opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione dei predetti provvedimenti, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

03A00324

Approvazione di modifiche statutarie e regolamentari della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense

Con decreto interministeriale in data 28 dicembre 2002, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3, comma 2, lettera *a)*, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, sono state approvate modifiche all'art. 12 dello statuto, la norma transitoria e il regolamento elettorale.

03A00393

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 31799 del 4 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per la legge n. 236/1993, art. 7, comma 10-*ter*, in favore del personale dipendente dalla «DEA S.p.a.», con sede in Guarcino (Frosinone), unità di Guarcino (Frosinone) e Subiaco (Roma), per il periodo dal 29 ottobre 2002 al 28 gennaio 2003.

Con decreto n. 31800 del 4 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla «Laurenzi S.r.l.», con sede in S. Egidio alla Vibrata (Teramo), unità di S. Egidio alla Vibrata (Teramo), per il periodo dal 1° novembre 2002 al 31 ottobre 2003.

Con decreto n. 31801 del 4 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore del personale dipendente dalla «Italora S.p.a.», con sede in Binasco (Milano), unità di Binasco (Milano) e Vernate (Milano), per il periodo dal 19 novembre 2002 al 18 novembre 2003.

Con decreto n. 31803 del 9 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «F.lli Campanile S.p.a.», con sede in Napoli, unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 14 ottobre 2002 al 13 ottobre 2003.

Con decreto n. 31805 del 9 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «I & T S.p.a.», con sede in Milano, unità di Genova, Mestre (Venezia), Milano, Napoli, Pomezia (Roma) e Torino, per il periodo dal 17 ottobre 2002 al 16 ottobre 2003.

Con decreto n. 31813 del 9 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «Arancio S.r.l.», con sede in Settimo Torinese (Torino), unità di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 14 ottobre 2002 al 13 ottobre 2003.

Con decreto n. 31814 del 9 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «Caffaro S.p.a.», con sede in Milano, unità di Brescia, Cesano Maderno (Milano) e Torviscosa (Udine), per il periodo dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre 2003.

Con decreto n. 31815 del 9 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «Dow Poliuretani Italia S.r.l.», con sede in Milano, unità di Brindisi, per il periodo dall'8 aprile 2002 al 7 aprile 2003.

Con decreto n. 31816 del 9 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per conc. prev. art. 3, legge n. 223/1991 in favore del personale dipendente dalla «Mitem A.M.E. S.p.a.», con sede in Taranto, unità di Taranto, per il periodo dal 12 luglio 2002 all'11 gennaio 2003.

Con decreto n. 31817 del 9 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «Belfe S.p.a.», con sede in Vicenza, unità di Marostica (Vicenza), per il periodo dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2003.

Con decreto n. 31818 del 9 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «ICM S.r.l.», con sede in Melfi (Potenza), unità di Melfi (Potenza), per il periodo dal 26 agosto 2002 al 25 agosto 2003.

Con decreto n. 31819 del 9 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «Meccano Aeronautica S.p.a.», con sede in Cisterna di Latina (Latina), unità di Cisterna di Latina (Latina), per il periodo dal 19 settembre 2002 al 18 marzo 2003.

Con decreto n. 31821 del 9 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «Multipla S.p.a.», con sede in Milano, unità di Germignaga (Varese), per il periodo dal 7 agosto 2002 al 6 agosto 2003.

Con decreto n. 31822 del 9 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «Stampacolor S.r.l.», con sede in Muros (Sassari), unità di Muros (Sassari), per il periodo dal 3 settembre 2002 al 31 agosto 2003.

Con decreto n. 31823 del 9 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «Gruppo 3 S S.r.l.», con sede in Vibo Valentia, unità di Vibo Valentia, per il periodo dal 13 luglio 2001 al 12 luglio 2002.

03A00233

Provvedimenti concernenti l'approvazione di programmi di cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 31802 del 9 dicembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «F.lli Campanile S.p.a.», con sede in Napoli, unità di Arzano (Napoli), per il periodo dal 14 ottobre 2002 al 13 ottobre 2003.

Con decreto n. 31804 del 9 dicembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «I & T S.p.a.», con sede in Milano, unità di Genova, Mestre (Venezia), Milano, Napoli, Pomezia (Roma) e Torino, per il periodo dal 17 ottobre 2002 al 16 ottobre 2003.

Con decreto n. 31806 del 9 dicembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «Arancio S.r.l.», con sede in Settimo Torinese (Torino), unità di Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal 14 ottobre 2002 al 13 ottobre 2003.

Con decreto n. 31807 del 9 dicembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «Caffaro S.p.a.», con sede in Milano, unità di Brescia, Cesano Maderno (Milano) e Torviscosa (Udine), per il periodo dal 1° ottobre 2002 al 30 settembre 2003.

Con decreto n. 31808 del 9 dicembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «Dow Poliuretani Italia S.r.l.», con sede in Milano, unità di Brindisi, per il periodo dall'8 aprile 2002 al 7 aprile 2003.

Con decreto n. 31809 del 9 dicembre 2002, sono accertati i presupposti di cui all'art. 3, comma 2, legge n. 223/1991, della ditta «Mitem A.M.E. S.p.a.», con sede in Taranto, unità di Taranto, per il periodo dal 12 luglio 2002 all'11 gennaio 2003.

Con decreto n. 31810 del 9 dicembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991 della ditta «Belfe S.p.a», con sede in Vicenza, unità di Marostica (Vicenza), per il periodo dal 1° aprile 2002 al 31 marzo 2003.

Con decreto n. 31811 del 9 dicembre 2002, è approvato il programma di cassa integrazione guadagni straordinaria per crisi aziendale, legge n. 223/1991, della ditta «ICM S.r.l.», con sede in Melfi (Potenza), unità di Melfi (Potenza), per il periodo dal 26 agosto 2002 al 25 agosto 2003.

03A00234

Provvedimenti concernenti la concessione della cassa integrazione guadagni straordinaria

Con decreto n. 31827 del 18 dicembre 2002 è disposta la variazione, relativamente al decreto direttoriale n. 30847 del 15 marzo 2002, del numero dei lavoratori poligrafici a numero tre unità per lo stabilimento di Milano con contemporaneo azzeramento delle unità per lo stabilimento di Napoli della «S.p.a Gruppo Editoriale l'Espresso», sede in Roma, per il periodo dal 1° maggio 2001 al 30 aprile 2002.

Con decreto n. 31828 del 18 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Società Modulistica Commerciale S.M.C.», con sede in Cecchina - Roma - unità di Pomezia - Roma, per il periodo dal 1° ottobre 2001 al 31 marzo 2003.

Con decreto n. 31829 del 18 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Ebone Italy», con sede in Milano, unità di Milano e Roma, per il periodo dall'11 luglio 2002 al 10 luglio 2003.

Con decreto n. 31830 del 18 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento, art. 3, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Rambaudi Service», con sede in Rivoli (Torino), unità di Rivoli (Torino), per il periodo dal 31 agosto 2002 al 30 agosto 2003.

Con decreto n. 31832 del 19 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Modena Notizie», con sede in Modena, unità di Modena, per il periodo dal 19 dicembre 2001 al 18 giugno 2002.

Con decreto n. 31834 del 19 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. S.e.p. Società Edizioni e Pubblicazioni "Il Secolo XIX"», con sede in Genova, unità di Genova-Chiavari (Genova), Roma e Savona, per il periodo dal 25 febbraio 2002 al 24 agosto 2002.

Con decreto n. 31836 del 20 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Big Time», con sede in Pero (Milano), unità di Lallio (Bergamo), per il periodo dal 4 novembre 2002 al 3 novembre 2003.

Con decreto n. 31842 del 23 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Lares Cozzi», con sede in Paderno Dugnano (Milano), unità di Paderno Dugnano (Milano), per il periodo dal 21 gennaio 2002 al 20 gennaio 2003.

Con decreto n. 31844 del 24 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. S.I.M.E.I.», con sede in Catania, unità di Misterbianco (Catania) e Catania (Cantieri), per il periodo dal 1° agosto 2002 al 31 luglio 2003.

Con decreto n. 31845 del 24 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.p.a Siel Elettronica», con sede in Formello (Roma), unità di Formello (Roma), per il periodo dal 2 settembre 2002 al 1° settembre 2003.

Con decreto n. 31846 del 24 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Bentini» con sede in Ravenna, unità di Raffineria di Milazzo (Messina), per il periodo dal 1° luglio 2002 al 30 giugno 2003.

Con decreto n. 31848 del 24 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Telecom Italia», con sede in Roma, unità di Bari, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo, Patti (Messina), Roma, Siracusa e Trapani, per il periodo dal 1° luglio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 31849 del 24 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Mazzoni Pietro», con sede in Milano, unità di Avezzano (L'Aquila), Aymavilles (Aosta), Bari, Bazzano (L'Aquila), Borgo San Lorenzo

(Firenze), Foggia, Foligno (Perugia), Gorle (Bergamo), Lecco, Livorno, Marcellinara (Catanzaro), Novi Ligure (Alessandria), Nuoro, Palmi (Reggio Calabria) Piacenza, Portoferraio (Livorno), Rende (Cosenza), Rogolo (Sondrio), Roma, S. Vito dei Normanni (Brindisi), San Vincenzo (Livorno), Sassari, Selargius (Cagliari), Sesto Fiorentino (Firenze), Terni, Torino e Vigano di Gaggiano (Milano), per il periodo dal 1º luglio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 31850 del 24 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Ceit Impianti», con sede in S. G. Teatino (Chieti), unità di Ancona, Fermo (Ascoli Piceno), Macerata, Trento e Verona, per il periodo dal 1º luglio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 31851 del 24 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. I.CO.T.», con sede in Forlì, unità di Ferrara, Firenze, Forlì, Grosseto, Pesaro, Ravenna e Roma, per il periodo dal 1º luglio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 31852 del 24 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Site», con sede in Bologna, unità di Avellino, Benevento, Campobasso, Casagiove (Caserta), Lusciano (Caserta), Roma, San Vitaliano (Napoli) e Teramo per il periodo dal 1º luglio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 31853 del 24 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Alpitel» con sede in Nucetto (Cuneo), unità di Aosta, Genova, Imperia, Moncalieri (Torino), Nucetto (Cuneo) e Settimo Torinese (Torino), per il periodo dal dal 1º luglio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 31854 del 24 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Presimp - già Presa Impianti», con sede in Catania, unità di Catania, per il periodo dal 1º luglio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 31855 del 24 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. C.I.E.T.», con sede in Pratantico (Arezzo), unità di Matera, Napoli, Poggio Berni (Rimini) e Viterbo per il periodo dal 1º luglio 2002 al 31 dicembre 2002.

Con decreto n. 31856 del 24 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies* in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Fintel», con sede in Napoli, unità di Cassino (Frosinone), Marcianise (Caserta), Potenza, per il periodo dal 1º luglio 2002 all'8 ottobre 2002.

Con decreto n. 31857 del 24 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.r.l. Industrie del Basento», con sede in Potenza, unità di Potenza, per il periodo dal 29 luglio 2002 al 2 dicembre 2002.

Con decreto n. 31863 del 27 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Automotive Lighting Italia», con sede in Venaria (Torino), unità di Venaria (Torino), per il periodo dal 9 dicembre 2002 all'8 dicembre 2003.

Con decreto n. 31864 del 27 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Fiat Auto», con sede in Torino, unità di Cassino (Frosinone), Mirafiori Carrozzeria (Torino), Mirafiori Carrozzeria-unità Rivalta (Torino), Mirafiori Presse (Torino), Pomigliano Carrozzeria (Napoli), Strutture centrali e comm.li Pomigliano (Napoli), Strutture centrali e commerciali Arese (Milano), Strutture centrali e commerciali di Bologna, Strutture centrali e commerciali di Milano, Strutture centrali e commerciali di Napoli, Strutture centrali e commerciali di Palermo, Strutture centrali e commerciali di Roma, Strutture centrali e commerciali di Torino, Termini Imerese (Palermo) e Unità Vamia Arese (Milano) per il periodo dal 9 dicembre 2002 all'8 dicembre 2003.

Con decreto n. 31865 del 27 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Comau», con sede in Grugliasco (Torino), unità di Mirafiori Carrozzeria (Torino), Mirafiori Presse (Torino), Rivalta (Torino) e Termini Imerese (Palermo) per il periodo dal 9 dicembre 2002 all'8 dicembre 2003.

Con decreto n. 31866 del 27 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Sistemi Sospensioni», con sede in Milano, unità di Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 9 dicembre 2002 all'8 dicembre 2003.

Con decreto n. 31867 del 27 dicembre 2002, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, legge n. 223/1991, in favore del personale dipendente dalla «S.p.a. Seima Italiana», con sede in Tolmezzo (Udine), unità di Grugliasco (Torino), Tolmezzo (Udine), per il periodo dal 9 dicembre 2002 all'8 dicembre 2003.

03A00388

COMUNE DI BORDOLANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Bordolano (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di riconfermare, per l'anno 2003, l'aliquota sull'imposta comunale sugli immobili, in questo comune nella misura del 5 per mille per tutte le categorie di immobili, precisamente:

aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale nonché per quella locale con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale: cinque per mille;

aliquota da applicare per le persone soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale locate a condizioni che non rientrino fra quelle di cui all'ultimo periodo del precedente punto 1: cinque per mille;

aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli alloggi posseduti e non locati: cinque per mille;

aliquota da applicare a tutti i soggetti passivi per gli immobili, diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel comune: cinque per mille;

aliquota agevolata per gli immobili posseduti da enti ed organismi senza scopo di lucro, che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992 n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni: 5 per mille;

cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale: 5 per mille;

aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 5 per mille;

2. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera *a)* dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1995, n. 662;

3. L'imposta è completamente esentata per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data di inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al comune, con raccomandata a.r. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente.

4. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare € 129,11 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

(Omissis).

03A00287

COMUNE DI CAGLIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Caglio (provincia di Como) ha adottato il 9 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di fissare per l'anno 2003 nella misura del 6 per mille l'aliquota per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

2. di determinare l'importo della detrazione spettante per l'abitazione principale in € 125.

(Omissis).

03A00288

COMUNE DI CAMPO CALABRO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Campo Calabro (provincia di Reggio Calabria) ha adottato il 14 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura del 6 per mille ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 504/1992 e successive modifiche;

2. Di confermare nella misura di € 113,62 la detrazione per l'abitazione principale;

(Omissis).

03A00289

COMUNE DI CASTELFRANCO EMILIA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Castelfranco Emilia (provincia di Modena) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di approvare per l'anno 2003 le aliquote I.C.I. da applicare nel comune di Castelfranco Emilia, nelle seguenti misure:

a) aliquota del 5 per mille da applicare al valore degli immobili adibiti ad abitazione principale nonché per quelle concesse in uso gratuito come abitazione a figli e parenti fino al 1° grado;

b) aliquota ridotta del 5 per mille da applicare in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune di Castelfranco Emilia, esclusivamente per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

c) aliquota del 6,6 per mille, da applicare al valore di tutti gli altri immobili, salvo quelli previsti nei punti successivi;

d) aliquota del 7 per mille da applicare agli alloggi non locati, specificando che: per alloggi non locati devono intendersi le abitazioni vuote e non utilizzate, escluse le pertinenze; l'aliquota del sette per mille va rapportata ai mesi dell'anno durante i quali l'alloggio risulta non locato e non utilizzato;

e) aliquota del 5 per mille da applicare agli immobili di proprietà di imprese e destinati alla vendita;

f) aliquota del 3 per mille, da applicare al valore degli immobili concessi in locazione, a soggetti che vi stabiliscono la loro abitazione principale, alle condizioni definite negli accordi territoriali di cui al comma 3, dell'art. 2 della legge n. 431/1998 (per alloggi dati in locazione facendo riferimento ai contratti stipulati secondo gli «Accordi Territoriali»);

2. di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, cioè non utilizzata, ai sensi dell'art. 56 della legge n. 622/23 dicembre 1996;

3. di determinare in euro 103,29 la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità mobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, secondo le modalità indicate nell'art. 8 comma 2 del decreto legislativo n. 504/1992 come modificato dalla legge n. 662/1996 e in euro 154,94 la detrazione per i seguenti casi:

a) famiglia composta da un pensionato solo o da due pensionati conviventi che presentano i seguenti requisiti:

1. possesso del solo appartamento abitato ed eventuale garage annesso, quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2. 65 anni di età dei componenti compiuti alla data del 1° gennaio 2003;

3. condizione non lavorativa e reddito da pensione non superiore a euro 8.005,00 annui lordi riferito all'anno 2002 nel caso di una persona sola o non superiore a euro 12.395,00 annui lordi nel caso di due pensionati conviventi;

4. ai fini della detrazione I.C.I. l'appartamento di proprietà di anziani che acquisiscono la residenza in luoghi di ricovero non è considerato seconda casa;

b) famiglie numerose con cinque o più persone che presentino i seguenti requisiti:

1. possesso del solo appartamento abitato ed eventuale annesso garage, quale unica proprietà immobiliare del contribuente al 1° gennaio 2003. Nel caso in cui l'appartamento sia abitato a titolo di usufrutto, uso o abitazione, il contribuente non deve avere nessuna proprietà immobiliare;

2. nucleo familiare composto da cinque o più componenti al 1° gennaio 2003;

3. reddito familiare riferito all'anno 2002, non superiore a euro 38.734,00 lordi annui nel caso di una famiglia di cinque componenti a cui si aggiungono euro 7.747,00 lordi annui per ogni componente superiore a cinque;

4. l'applicazione del beneficio dell'ulteriore detrazione di euro 51,65 è subordinata alla condizione che nessun componente del nucleo familiare possieda alcuna proprietà immobiliare;

4. di determinare le seguenti modalità applicative dell'ulteriore detrazione di cui al punto 3.:

i contribuenti interessati dovranno presentare autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, attestante la sussistenza dei requisiti richiesti entro il 30 giugno 2002 se obbligati al pagamento dell'imposta della prima rata, ed entro il 30 novembre 2002 se obbligati a pagare l'imposta della rata di dicembre, in quanto divenuti soggetti passivi di imposta per l'acquisto della prima casa successivamente al 30 giugno 2002;

l'amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere, in qualsiasi momento, ulteriori documenti comprovanti il diritto alla detrazione di euro 154,94;

5. di applicare la detrazione di euro 103,29 anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale di soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi case popolari, in conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504/1992 modificato dalla legge n. 662/1996 e all'art. 8, comma 9 del regolamento dell'I.C.I.;

6. di dare atto che l'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, ai sensi dell'art. 8, comma 1, decreto legislativo n. 504/1992 modificato dalla legge n. 662/1996 (art. 55 comma 1);

(Omissis).

03A00290

COMUNE DI MUZZANO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Muzzano (provincia di Biella) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l'anno 2003:

(Omissis).

1. di determinare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), da applicare in questo comune nella misura del 5,5 per mille, in misura uguale a quella in vigore per lo scorso anno, senza alcuna differenziazione di immobili diversi dalle abitazioni in aggiunta a quella principale o per gli enti senza scopo di lucro;

2. di stabilire la detrazione per l'abitazione principale in 103,30 euro, rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione, non operando altre detrazioni o riduzioni dell'imposta;

3. di dare atto che i proprietari, ovvero i soggetti aventi titoli sulle unità immobiliari destinate ad abitazioni, se locate o concesse a qualsiasi titolo a terzi che le utilizzano come abitazione principale, non potranno fruire della detrazione di cui al precedente punto 2.;

(Omissis).

03A00291

COMUNE DI PERSICO DOSIMO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Persico Dosimo (provincia di Cremona) ha adottato la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

Di confermare per l'anno 2003 l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nella misura unica del 5,5 per mille.

Di stabilire l'importo della detrazione per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, nella misura obbligatoria di € 103,29.

(Omissis).

03A00292

COMUNE DI PIATTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Piatto (provincia di Biella) ha adottato il 18 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2. Di determinare per l'anno 2003 le aliquote che saranno applicate in questo Comune, con riferimento alle diverse tipologie di immobili e di soggetti passivi di imposta, come segue:

immobili adibiti ad abitazione principale da parte di persone fisiche: 6 per mille;

immobili locati con contratto registrato ad un soggetto che li utilizzi come dimora abituale: 6 per mille;

immobili diversi dalle abitazioni: 7 per mille;

immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale: 7 per mille;

alloggi non locati: 7 per mille;

detrazione per l'abitazione principale: € 103,29 (L. 200.000).

(Omissis).

03A00293

COMUNE DI REGALBUTO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Regalbuto (provincia di Enna) ha adottato il 28 ottobre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

L'aliquota I.C.I., per l'anno 2003, è confermata nella misura unica del 5,5 per mille.

(Omissis).

03A00294

COMUNE DI SAN MAURIZIO D'OPAGLIO

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di San Maurizio D'Opaglio (provincia di Novara) ha adottato il 18 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

1. Di applicare, per l'anno 2003, per i motivi in premessa esposti, l'aliquota I.C.I. così come segue:

l'aliquota del 4,5 per mille per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale comprese le pertinenze alle stesse così come previsto dall'art. 30, comma 12, della legge n. 448 del 23 dicembre 1999;

l'aliquota del 5,5 per mille per tutti gli altri casi di cui all'art. 1 comma 2 e art. 2 del decreto legislativo n. 504/1992 e s.m.i. diversi dalla abitazione principale e relative pertinenze alla stessa.

(Omissis).

03A00295

COMUNE DI STREGNA

Determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003

Il comune di Stregna (provincia di Udine) ha adottato il 7 novembre 2002 la seguente deliberazione in materia di determinazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), per l'anno 2003:

(Omissis).

2. Approvare l'adozione, per l'anno 2003, delle seguenti aliquote:

5 per mille aliquota base per le abitazioni principali;

6 per mille per ogni altra tipologia;

detrazione di € 103,29 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

(Omissis).

03A00296

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(6501013/1) Roma, 2003 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.